SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ioannis Karamouzis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. *(12A01362)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Martin Schwarzin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in psichiatria. *(12A01363)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Olivier Delalande, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in neurochirurgia. *(12A01364)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Anders Michael Andersson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A01365)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Michael Hofer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia. *(12A01366)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Gerd Frick, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01367)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Michael Seitz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A01368)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Theodoros Kapotsis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(12A01369)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tsvetkova Veselka Stefanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01370)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Simeonova Elena Ivaylova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01371)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Dušan Brajović, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A01372)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Andrei Soveja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A01373)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ľudmila Tomková, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01374)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Felicia Galos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in pediatria. *(12A01375)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela Stelian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di di medico specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. *(12A01376)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Simona Luciana Budui, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01377)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivana Magdalena Gutwenger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(12A01378)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Esther Hanspeter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica. *(12A01380)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Heidi Rosanelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(12A01381)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Karoline Calvelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01382)*

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Clemence Robine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A01379)*

DECRETO 19 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Denisa-Simona Radu Comarlau, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A01383)*

DECRETO 19 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pusterla Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(12A01384)*

DECRETO 19 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pusterla Sabrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(12A01385)*

DECRETO 19 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarah Roscia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01386)*

DECRETO 19 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Liliana Stanciu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01387)*

DECRETO 20 gennaio 2012.

Rettifica al decreto 13 dicembre 2011 di riconoscimento, alla sig.ra Kattayil Karunakaran Maya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01388)*

DECRETO 20 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Ioana Căldăraru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. *(12A01389)*

DECRETO 20 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Kuruvilla Justin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01390)*

DECRETO 20 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Levano Gloria Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01391)*

DECRETO 20 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Garrido Reyes Leticia Katiuska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01392)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nożyńska Ewa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01393)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Thaniyath Xavier Mercy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01394)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Cyriac Sinju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01395)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Siji Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01396)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Jacob Roby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01397)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jisha Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01398)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lukose Alphonsa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01399)*

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dabrowska Elzbieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione. *(12A01400)*

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Fusté Vidal Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01401)*

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Paoletti Isabelle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01402)*

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramírez Núñez Ana María, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01403)*

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mehmedali Zeyra Dzhelil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01404)*

DECRETO 27 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Clementina Elvezia Cocuzza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01405)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Farnas Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01406)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Traistaru Aurelia Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01407)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Popa Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01408)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Florentina in Laptoiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01409)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maracineanu Nicoleta Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01410)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dancila Alina Georgeta in Ignat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01411)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Negrut - Chipe Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01412)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento al sig. Iuscu Vasile Gavrilă , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A01413)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Berinert» *(12A01647)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Berinert» *(12A01648)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Beriate P» *(12A01649)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Beriate P» *(12A01650)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rizaliv» *(12A01651)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Trizadol» *(12A01652)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pentavac» *(12A01653)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Multihance» *(12A01654)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Sandoz GMBH» *(12A01655)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epiestrol» *(12A01656)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dermestril» *(12A01657)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Armonil» *(12A01658)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lamictal» *(12A01659)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Maxalt» *(12A01660)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cloruro di litio lidco» *(12A01661)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Giant» *(12A01662)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Olanzapina Sandoz» *(12A01663)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Remodulin» *(12A01664)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Meropenem Ranbaxy Italia» *(12A01665)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Meropenem Ranbaxy» *(12A01666)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo Ranbaxy» *(12A01667)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flexbumin» *(12A01668)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluorouracile AHCL» *(12A01669)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Lortaan - Neo-Lotan - Losaprex» *(12A01670)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cetirizina Zentiva» *(12A01671)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Botox» *(12A01672)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flutamide Mylan Generics» *(12A01673)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ziaxel» *(12A01674)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azitromicina EG» *(12A01675)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nasofan» *(12A01676)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Loramyc» *(12A01677)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Propofol IBI» *(12A01678)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisinopril e Idroclorotiazide AWP» *(12A01679)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alfuzosina EG» *(12A01680)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olprezide» *(12A01681)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plaunazide» *(12A01682)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 febbraio 2012, n. **9**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

«01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 558"»;

al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 4-*ter*, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-*ter*. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-*bis*) ed *f)*, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-*bis*, terzo periodo"».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera *a)*, capoverso «Art. 123», dopo le parole: «nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito» sono inserite le seguenti: «salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice»;

la lettera *b)* è soppressa;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) all'articolo 146-*bis*, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice"»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. *(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza)*. — 1. Al capo I del titolo II della

legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera 1-*bis*), è inserita la seguente:

"l-*ter*) i membri del Parlamento europeo";

b) dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente:

"Art. 67-*bis*. *(Visite alle camere di sicurezza)*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza".

Art. 2-*ter*. *(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati)*. — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *gg)*, è aggiunta la seguente:

"gg-*bis*) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"».

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";

b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "diciotto" e, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti";

c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva"».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. *(Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione)*. — 1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Art. 3-*ter*. *(Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)*. — 1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;

b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.

9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati».

All'articolo 4, comma 1, la parola: «contrastare» è sostituita dalla seguente: «fronteggiare».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3074):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI) il 22 dicembre 2011.

Assegnato alla 2^ Commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 1^ e 5^.

Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 dicembre 2011.

Esaminato dalla 2^ Commissione, in sede referente, il 4, 10, 11 e 12 gennaio 2012.

Esaminato in Aula l'11, 18, 19, 24 gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4909):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, III, V, VI, XI, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 31 gennaio; 1, 2, 6 e 7 febbraio 2012.

Esaminato in Aula il 7, 8 e 9 febbraio 2012 ed approvato il 14 febbraio 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 67.

12G0026

LEGGE 17 febbraio 2012, n. **10**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 1.100» *ed è aggiunta la seguente lettera:*

«b-*bis*) all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – (*Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183*). – 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato».

All'articolo 16:

al comma 1, la lettera a) è soppressa;

il comma 2 è soppresso.

Il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3075):

Presentato dal Ministro della giustizia (Paola Severino Di Benedetto) il 22 dicembre 2011.

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 22 dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 dicembre 2011 ed il 10 gennaio 2012.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 24 gennaio 2012; il 1° febbraio 2012.

Esaminato in aula l'11, 25 e 31 gennaio 2012; il 1° febbraio 2012 ed approvato il 2 febbraio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4933):

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 7 febbraio 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, V, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 7, 8 e 9 febbraio 2012.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 14 febbraio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3075-B):

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia) il 14 febbraio 2012 con parere della Commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 15 febbraio 2012.

Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 75.

12G0025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2012.

Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Vinci per la vita - Win for Life».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante i criteri nel rispetto dei quali AAMS disciplina le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo nell'aprile 2009, che all'articolo 12, comma 1, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;

Visto l'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto l'Atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato, in data 26 giugno 2009 tra AAMS e Sisal, a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla menzionata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009 recante disposizioni per l'introduzione del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», adottato in forza ed in esecuzione del menzionato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/36621/Giochi/Ena del 25 settembre 2009 relativo all'avvio del gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita - Win for Life;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/45393/Giochi/Ena del 20 novembre 2009 relativo alla raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per il gioco Vinci per la vita - Win for Life;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/7984/Giochi/Ena del 9 marzo 2010 relativo all'avvio della raccolta a distanza del gioco Vinci per la vita - Win for Life;

Visti i decreti direttoriali prot. n. 2010/18233/Giochi/Ena e prot. n. 2010/18234/Giochi/Ena, entrambi di data 1° giugno 2010, recanti, rispettivamente, la modifica del calendario delle estrazioni giornaliere del gioco Vinci per la vita - Win for Life e l'aumento dell'importo da quattromila euro a seimila euro mensili del premio di categoria quinta del ripetuto gioco;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del menzionato decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, è stato istituito il concorso straordinario, denominato «Vinci per la vita - Win for Life Gold», caratterizzato da un premio di quinta categoria di una somma mensile (fino a € 10.000,00) per trent'anni (*id est* 360 mensilità consecutive);

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/33966/Giochi/Ena del 1° ottobre 2010 con cui è stato dato avvio al citato concorso straordinario, denominato «Vinci per la vita - Win for Life Gold»;

Visto il decreto direttoriale prot. n.2011/23933/Giochi/Ena del 30 giugno 2011 recante l'istituzione temporanea di un premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la vita - Win for Life e Vinci per la vita - Win for Life Gold nonché i successivi correlati, analoghi provvedimenti;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e segnatamente l'articolo 24, comma 40, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, anche le innovazioni, tra le altre, che afferiscono, segnatamente al punto *b)*, il gioco «Vinci per la vita - Win for Life» nel rispetto, comunque, del mantenimento di un montepremi pari al 65 per cento della raccolta ed un'imposta pari al 23 per cento della raccolta;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, con il quale AAMS ha individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla menzionata norma, e specificatamente l'articolo 3, comma 2, che dispone, avuto riguardo al gioco numerico a totalizzatore nazionale «Vinci per la vita - Win for Life», che siano apportate modifiche concernenti i seguenti punti: *a)* orario di raccolta del gioco; *b)* importo delle giocate e *c)* numero dei concorsi giocabili in abbonamento.

Considerato che, peraltro, la raccolta del gioco in parola ha accusato da tempo una flessione che è stata arrestata solo con l'introduzione di premi aggiuntivi, opportunamente istituiti al fine di continuare a sostenere le connesse entrate erariali che, come è noto, sono destinate ad interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo;

Atteso che le apposite indagini di mercato, commissionate dal concessionario, hanno, comunque, evidenziato l'esigenza di apportare elementi innovativi alla formula del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», introducendo una offerta di gioco più articolata e differenziata rispetto all'attuale, al fine di ottenere da un lato l'incremento della raccolta del gioco di che trattasi e dall'altro di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco pubblico all'evoluzione della domanda dei consumatori, come previsto dall'articolo 1, comma 90, lettera *c)* della ripetuta legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la proposta del concessionario, formulata con le lettere prot. n. 470/11, prot. n. 745/11, prot. n. 991/11 e prot. n. 69/12 rispettivamente del 4 maggio 2011, del 20 luglio 2011, del 5 ottobre 2011 e del 16 gennaio 2012, nonché le certificazioni redatte, in data 4 e 15 dicembre 2011, a cura dell'ADAMSS Center e del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, attestanti rispettivamente l'adeguatezza del dispositivo da utilizzare per la generazione dei numeri vincenti del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», nonché la correttezza delle matrici matematiche di ciascuna formula del ripetuto gioco «Vinci per la vita - Win for Life»;

Atteso che, avuto riguardo a quanto precede, occorre apportare le modifiche alla formula di gioco «Vinci per la vita - Win for Life» in esecuzione di quanto, da ultimo, disposto dal Legislatore, nell'ambito degli ulteriori interventi urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con il menzionato articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di quanto determinato per gli effetti da AAMS, al fine di assicurare, come previsto, maggiori entrate, con il citato decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011 avuto riguardo specificatamente al gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life;

Considerata la plausibilità della proposta del concessionario che appare adeguata ed in linea con quanto innanzi;

Dispone:

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato Vinci per la vita - Win for Life, caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera.

2. Il gioco Vinci per la Vita - Win for Life è, altresì, caratterizzato dalla possibilità offerta al giocatore di partecipare ad una o più delle modalità di gioco che lo costituiscono, denominate rispettivamente «Vinci per la Vita - Win for Life Viva l'Italia», «Vinci per la Vita - Win for Life Grattacieli» e «Vinci per la Vita - Win for Life Cassaforte», secondo quanto previsto nel presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) aggio, il compenso previsto per i punti di vendita pari ad una percentuale del prezzo al pubblico di ogni combinazione di gioco;

c) categorie di premi, l'individuazione delle varie tipologie di vincita raggruppate nelle classificazioni relative a ciascuna formula di gioco;

d) combinazione di gioco, si intende l'insieme composto dai numeri di cui si pronostica l'estrazione formulata con riferimento alla formula di gioco prescelta ed alle regole che la governano;

e) compenso, la somma costituita dalla quota parte della raccolta di gioco complessiva che il concessionario percepisce, come previsto dalla convenzione di concessione, a fronte delle attività svolte in adempimento degli obblighi concessori;

f) concessionario, il soggetto cui AAMS ha aggiudicato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

g) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al concessionario le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con la legittimazione dell'esercizio di tutte le necessarie previste attività;

h) concorso, tutte le attività di gioco utili allo svolgimento del gioco stesso esercitate in un periodo di tempo intercorrente tra il momento di «apertura» ed il momento di «pubblicazione dei vincenti»;

i) concorso straordinario, concorso aggiuntivo indetto con specifico provvedimento di AAMS;

j) conto corrente dedicato, il conto, unico per le tre modalità di gioco, sul quale viene versato l'importo del montepremi dedicato alla categoria di vincita Win for Life;

k) formula di gioco, modalità caratterizzata dall'insieme delle regole poste, in funzione di medesimi principi tecnici, per consentire e valutare una specifica combinazione di gioco con riferimento alle apposite estrazioni;

l) generatore automatizzato di numeri casuali, il sistema basato su appositi algoritmi certificati ai sensi dell'articolo 14, che assegna casualmente un numero a ciascuna giocata per completare la combinazione di gioco;

m) giocata, la combinazione di gioco pronosticata, ovvero le combinazioni di gioco pronosticate dal giocatore e riportate nella ricevuta di gioco;

n) giocata a caratura, la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente, denominate cedole di caratura;

o) giocata sistemistica, la giocata dallo sviluppo matematico della quale deriva una pluralità di combinazioni di gioco; tale giocata deve essere effettuata rispettando i limiti previsti dalla disciplina di gioco;

p) giornata di gioco, il periodo intercorrente tra l'apertura del primo concorso e l'individuazione dei vincenti dell'ultimo concorso, in un medesimo giorno solare;

q) matrice matematica del gioco, l'insieme delle regole matematiche poste a base della formula di gioco, certificata ai sensi dell'articolo 14;

r) montepremi, la parte della raccolta del gioco destinata alle vincite di ciascun concorso, corrispondente al 65% della raccolta complessiva;

s) montepremi dedicato alla categoria di premi Win for Life, il fondo destinato al pagamento dei premi di categoria Win for Life sul quale il concessionario versa la quota del montepremi destinata al pagamento di tale categoria di premi e preleva le somme necessarie al pagamento dei premi stessi;

t) montepremi di categoria, la parte del montepremi dedicato a ciascuna categoria di premi, così come previsto dal regolamento di gioco;

u) posta di gioco, il prezzo per giocare una combinazione, diverso a seconda della formula di gioco prescelta;

v) punto di vendita a distanza, il concessionario dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel previsto esercizio della raccolta a distanza, ovvero il soggetto autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Il punto di vendita a distanza è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;

w) punto di vendita fisico, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;

x) rete distributiva, l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza contrattualizzati dal concessionario rispetto ai quali quest'ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso AAMS, previsti dalla concessione per la gestione e lo sviluppo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

y) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;

z) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso e dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente nonchè dei rimborsi;

aa) sistema estrazionale, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi certificati ai sensi dell'articolo 14, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale;

bb) sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, il sito istituito ed aggiornato dal concessionario www.giochinumerici.it;

cc) soggetto erogatore, primaria società finanziaria ovvero compagnia assicurativa incaricata o delegata contrattualmente dal concessionario per la corresponsione mensile di una somma di denaro corrispondente ai premi di categoria Win for Life;

dd) vincita, l'importo dovuto per il pagamento dei premi di cui alle giocate contenenti combinazioni di gioco vincenti, riscuotibile dai possessori delle relative ricevute di gioco.

ee) Win for Life, la categoria di premi prevista da ciascuna formula di gioco, caratterizzata principalmente dall'erogazione mensile al vincitore di una somma per un numero di anni e per un importo stabiliti da ciascuna formula di gioco. Gli importi da erogare mese per mese sono prodotti da una somma capitale nominale prelevata, in occasione di ciascuna vincita, dal montepremi dedicato alla categoria di premi Win for Life; categoria di premi che comprende anche un premio di categoria prima, nonché, ove previsto dalla formula di gioco, l'erogazione di una somma *una tantum*.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. I concorsi hanno frequenza plurigiornaliera e prevedono estrazioni contemporanee delle tre formule di gioco, eseguite con intervallo temporale non inferiore a cin-

que minuti. Entro tale limite e sentito il concessionario, AAMS stabilisce con apposito provvedimento il calendario dei concorsi. Le estrazioni avverranno a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 23.55 e, ripetesi, la loro cadenza non può essere inferiore a cinque minuti. Ogni concorso sarà contrassegnato da una numerazione progressiva che inizierà con il numero uno e terminerà, senza soluzione di continuità, con l'ultimo concorso del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. Con apposito provvedimento di AAMS, sentito il concessionario, possono essere disposte estrazioni anche nell'intervallo temporale dalle ore 24,00 alle ore 6,55.

3. Per ogni formula di gioco, nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:

a) non abbia una dotazione sufficiente al trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio, il concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario. A partire dal primo concorso in cui il montepremi destinato al premio di categoria Win for Life risulti in attivo, il concessionario opererà i prelievi necessari al completo rimborso di quanto anticipato;

b) superi l'importo pari a 10.000.000,00 (diecimilioni) di euro, AAMS provvede, sentito il concessionario, a destinare, per uno o più concorsi, la parte eccedente all'incremento dell'importo destinato al premio di categoria Win for Life o, in alternativa, ad una o più delle altre categorie di vincita.

4. Con provvedimenti di AAMS può essere disposta, per ciascuna formula di gioco, la corresponsione ai giocatori di premi straordinari in denaro, anche istantanei.

TITOLO II

FORMULA DI GIOCO «VINCI PER LA VITA - WIN FOR LIFE VIVA L'ITALIA»

MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Art. 4.

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominato «Vinci per la Vita - Win for Life Viva l'Italia», permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie ed indipendentemente dall'ordine di estrazione, 10 numeri, nonché altro numero denominato «numerone», nei modi previsti dall'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5. Il pronostico relativo al «numerone», può essere formulato direttamente dal giocatore o, a discrezione di quest'ultimo, scelto casualmente attraverso il generatore automatizzato di numeri casuali.

2. È possibile pronosticare più di 10 numeri per giocata indicandoli sull'apposito pannello di gioco ovvero negli altri modi previsti, determinandosi così una giocata sistemistica, viene posto il limite massimo di combinazioni giocabili in 1.001 combinazioni.

3. Per ciascun concorso sono estratti:

a) una sequenza di 10 numeri, da una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 20, senza reimmissione dei numeri estratti, generata per mezzo del sistema estrazionale;

b) un undicesimo numero, denominato «numerone», da una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 20, generato per mezzo del sistema estrazionale.

4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, costituisce la combinazione di gioco vincente.

5. Le categorie di premi sono 5.

6. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali:

a) risultano esattamente pronosticati tutti i 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) non risulta pronosticato alcuno dei suddetti 10 numeri.

Se risulta esatto anche il pronostico relativo all'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera *b)*, «numerone», in aggiunta al premio di prima categoria, il giocatore realizza anche il premio di categoria Win for Life, di cui al successivo comma 10.

7. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:

a) a nove dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) a uno dei suddetti 10 numeri.

8. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:

a) a otto dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) a due dei suddetti 10 numeri.

9. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:

a) a sette dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) a cinque dei 10 numeri estratti di cui al comma 3 lettera *a)*;

c) a tre dei suddetti 10 numeri.

10. Alla categoria di premi Win for Life appartengono le combinazioni di gioco vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6, lettera *a)* o *b)*, per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero estratto, «numerone», di cui al comma 3, lettera *b)*;

11. I premi di categoria prima e Win for Life si cumulano tra loro determinando un premio unico.

Art. 5.

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La giocata minima è costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 1,00 (uno) per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 4.

2. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.

3. Alle vincite di terza e quarta categoria sono assegnati, rispettivamente un premio di importo fisso pari a € 2 (euro due/00) e € 1 (euro uno/00). Pertanto, il montepremi di ciascuna delle citate categorie di vincita sarà dato dal prodotto dell'importo del premio fisso per il numero dei vincenti della corrispondente categoria.

4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria terza e quarta, conseguente all'assegnazione dei premi di importo fisso di cui al comma 3, viene ripartita nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 10,16%;

b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 20,32%;

c) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 69,52%.

Detta ripartizione del montepremi viene, altresì, applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di terza e quarta categoria.

5. Per i premi di prima e seconda categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo l'ammontare dei relativi montepremi di categoria, calcolati giusta quanto stabilito dal comma 4, in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.

6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di terza e di quarta categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente alla somma di tali importi, ai fini del pagamento delle cinque categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va l'1,67%;

b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 3,33%;

c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 6,74%;

d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 76,86%;

f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va l'11,40%.

Nella circostanza, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria di premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.

7. In mancanza di vincite di categoria di terza o quarta, il relativo montepremi di categoria, non assegnato ai sensi e per gli effetti del comma 6, sarà ripartito in parti uguali tra tutte le categorie di premi ove risultino vincenti.

8. Per ciascun concorso, in ogni caso, in mancanza di vincite di premi:

a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;

b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria seconda del concorso successivo;

c) di categoria Win for Life, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life.

9. Per i premi dalla prima alla quarta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

10. Il premio di categoria Win for Life consiste:

a) nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 120 mensilità consecutive, del valore nominale di euro 113.798,00, al lordo della ritenuta del 6% di cui all'articolo 21, comma 6, che al netto di tale percentuale viene ridotta ad euro 107.000,00. In relazione a tanto, al soggetto di cui al comma 13, lettera *a)* ovvero lettera *b)*, che dovrà sottoscrivere l'apposito modulo di adesione, verrà corrisposta una somma di importo pari a 970,00 euro al mese per 120 mensilità. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilità, un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 120 mensilità, lo stesso sarà corrisposto al vincitore;

b) nell'erogazione al vincitore di una somma corrispondente al premio di prima categoria conseguito con la stessa ricevuta di gioco, ovvero nei modi e con le certificazioni previsti per l'attribuzione delle vincite a distanza.

Il premio sub *b)* verrà interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 120 mensilità previste sub *a)*.

Nell'ipotesi in cui più combinazioni di gioco risultino vincenti il premio di categoria Win for Life nel medesimo concorso di riferimento, si dovrà procedere alla suddivisione in parti uguali della vincita indicata sub *a)* tra tutti i soggetti aventi diritto. Il diritto del 6% spettante all'erario verrà calcolato separatamente per ciascun vincitore in funzione del totale della vincita realizzata.

11. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life:

a) i montepremi dedicati, di cui al comma 4, lettera *c)*, ovvero che risultano giusta quanto disposto dal comma 6, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato alla categoria Win for Life, che produce interessi a favore dell'erario;

b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede a tanto mediante un soggetto erogatore con la stipula di un apposito piano contrattuale il cui schema è preventivamente approvato da AAMS.

12. Il piano contrattuale di cui al comma 11, lettera *b)*, anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:

a) la definizione delle modalità di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;

b) la possibilità di verifica in ogni momento, da parte di AAMS, delle modalità di gestione delle somme trasferite;

c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 11, lettera *b)* da parte del concessionario, su richiesta di AAMS o del concessionario, sempre previa approvazione di AAMS.

13. Il piano contrattuale di cui al comma 11, lettera *b)*, prevede che il beneficiario del premio risulti, in alternativa:

a) il soggetto vincitore del premio in virtù del possesso della ricevuta di gioco vincente;

b) il soggetto indicato formalmente dal vincitore del premio ad essere destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore, di tanto verrà fatta menzione sul corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.

L'opzione, indicata alla lettera *b)*, dovrà essere riportata e disciplinata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validità temporale dello stesso piano contrattuale.

14. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:

a) non abbia una dotazione sufficiente per il trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria Win for Life si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*;

b) superi l'importo pari a 10.000.000,00 di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*.

15. Le modalità di corresponsione delle vincite sono regolate dagli articoli 20, 21, 22 e 23.

TITOLO III
FORMULA DI GIOCO «VINCI PER LA VITA - WIN FOR LIFE GRATTACIELI»

MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Art. 6.

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominato «Vinci per la Vita - Win for Life Grattacieli», permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie, il numero estratto per ciascuno dei 6 pannelli in cui sono stati posizionati 90 numeri, da 1 a 90. Il sesto pannello è quello dove può essere effettuato il pronostico relativo al «numerone», il cui esatto pronostico, insieme a quello che consente di vincere il premio di prima categoria, consente di accedere alla vincita del premio «Win for life». Tale pronostico, quello relativo al «numerone», può essere formulato direttamente dal giocatore o, a discrezione di quest'ultimo, scelto casualmente attraverso il generatore automatizzato di numeri casuali.

2. I 6 pannelli sono così composti:

a) Nel primo pannello, denominato livello 1, sono presenti i numeri da 1 a 3;

b) Nel secondo pannello, denominato livello 2, sono presenti i numeri dal 4 al 13;

c) Nel terzo pannello, denominato livello 3, sono presenti i numeri dal 14 al 25;

d) Nel quarto pannello, denominato livello 4, sono presenti i numeri dal 26 al 40;

e) Nel quinto pannello, denominato livello 5, sono presenti i numeri dal 41 al 60;

f) Nel sesto pannello sono presenti i numeri dal 61 al 90.

3. È possibile pronosticare più di un numero per pannello, determinandosi così una giocata sistemistica, viene posto il limite massimo di combinazioni giocabili in 32.767 combinazioni.

4. Per ciascun concorso sono estratti, per mezzo del sistema estrazionale:

a) un numero appartenente al primo pannello, denominato livello 1;

b) un numero appartenente al secondo pannello, denominato livello 2;

c) un numero appartenente al terzo pannello, denominato livello 3;

d) un numero appartenente al quarto pannello, denominato livello 4;

e) un numero appartenente al quinto pannello, denominato livello 5;

f) un numero appartenente al sesto pannello, denominato «numerone».

5. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 4, costituisce la combinazione di gioco vincente.

6. Le categorie di premi sono 7.

7. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*; se risulta esatto anche il pronostico relativo al sesto numero, il «numerone», di cui al comma 4, lettera *f)*, in aggiunta al premio relativo alla prima categoria, il giocatore realizza anche il premio, denominato di categoria Win for Life, di cui al successivo comma 12;

8. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i quattro numeri estratti di cui al comma 4, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*;

9. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i tre numeri estratti di cui al comma 4, lettera *a)*, *b)*, *c)*;

10. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i due numeri estratti di cui al comma 4, lettera *a)*, *b)*;

11. Alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui è esattamente pronosticato il numero estratto di cui al comma 4, lettera *a)*;

12. Alla categoria di premi Win for Life appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* nonché il «numerone», di cui al comma 4, lettera *f)*.

13. Il premio di categoria prima ed il premio di categoria Win for Life, di cui all'articolo 7, comma 9, si cumulano tra loro, determinando un premio unico.

14. È prevista, altresì, una categoria di premi, denominati Jolly, destinati a coloro i quali avranno correttamente pronosticato i numeri estratti di 4 pannelli, non sequenziali, dei primi 5 pannelli. Tale premio viene, altresì, attribuito a coloro i quali hanno esattamente pronosticato i numeri estratti di cui al comma 4, lettera *b)*, *c)*, *d)*, *e)*.

Non hanno diritto ai premi di questa categoria, coloro che hanno correttamente pronosticato, in sequenza, i quattro numeri estratti di cui al comma 4, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, i quali avranno diritto solo al premio di seconda categoria. Non hanno parimenti diritto ai premi di cui trattasi coloro che hanno esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, conseguendo, nella circostanza, un premio di prima categoria.

Il vincitore di un premio Jolly ha diritto, altresì, al premio di terza, quarta o quinta categoria, ove effettivamente conseguiti, giusto quanto previsto, rispettivamente, ai commi 9, 10 e 11.

Art. 7.

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La giocata minima è costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 2,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 6.

2. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.

3. A ciascuna vincita di quinta categoria è assegnato un premio di importo fisso pari a € 2,00 (due). Pertanto, il montepremi della quinta categoria di vincita sarà dato dal prodotto dell'importo del premio fisso per il numero dei vincenti di tale categoria.

4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria quinta di cui al comma 3, conseguente all'assegnazione dei relativi premi di importo fisso, viene ripartito nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 6,61%;

b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 12,57%;

c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 9,26%;

d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 21,83%;

e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 44,97%;

f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Jolly va il 4,76%.

Detta ripartizione del montepremi viene, altresì, applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di quinta categoria.

5. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quarta categoria e per la categoria Jolly, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo l'ammontare dei relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti per le rispettive categorie nel concorso di riferimento.

6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di quinta categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente a tale importo, ai fini del pagamento delle sette categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 3,56%;

b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 6,77%;

c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 4,99%;

d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va l'11,75%;

e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 46,15%;

f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 24,22%;

g) al montepremi relativo alle vincite di categoria Jolly va il 2,56%.

Nella circostanza, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.

7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi:

a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;

b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria seconda del concorso successivo;

c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria terza del concorso successivo;

d) di categoria quarta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quarta del concorso successivo;

e) di categoria Win for Life, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life;

f) di categoria Jolly, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria Jolly del concorso successivo.

8. Ad eccezione della categoria di premi Jolly, di cui all'articolo 6, comma 14, per i premi dalla prima alla quinta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

9. Il premio di categoria Win for Life di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, consiste:

a) nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilità consecutive, del valore nominale di euro 825.500,00, al lordo della ritenuta del 6% di cui all'articolo 21, comma 6, che al netto di tale percentuale viene ridotta ad euro 776.000,00. In relazione a tanto, al soggetto di cui al comma 12, lettera *a)* ovvero lettera *b)*, che dovrà sottoscrivere apposito modulo di adesione, verrà corrisposta una somma di importo pari a euro 3.790,00 al mese per 240 mensilità. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilità, un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 240 mensilità, lo stesso sarà corrisposto al vincitore;

b) nell'erogazione al vincitore di una somma corrispondente al premio di prima categoria conseguito con la stessa ricevuta di gioco, ovvero nei modi e con le certificazioni previsti per l'attribuzione delle vincite a distanza;

c) nell'erogazione al vincitore di una somma una tantum pari a 100.000,00 euro, da prelevare dal fondo «montepremi dedicato alla categoria Win for life».

I premi sub *b)* e *c)* verranno interamente erogati al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilità previste sub *a)*.

Nell'ipotesi in cui più combinazioni di gioco risultino vincenti il premio di categoria Win for Life nel medesimo concorso di riferimento, si dovrà procedere alla suddivisione in parti uguali della vincita indicata sub *a)* e sub *c)* tra tutti i soggetti aventi diritto. Il diritto del 6% spettante all'Erario verrà calcolato separatamente per ciascun vincitore in funzione del totale della vincita realizzata.

10. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life:

a) i montepremi dedicati, di cui al comma 4, lettera *e)*, ovvero di cui al comma 6, lettera *f)*, ove debba farsi luogo al disposto di cui al ripetuto comma 6, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato alla categoria Win for Life, che produce interessi a favore dell'erario;

b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula di un apposito piano contrattuale con un soggetto erogatore, il cui schema è preventivamente approvato da AAMS.

11. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera *b)*, anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:

a) la definizione delle modalità di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;

b) la possibilità di verifica in ogni momento, da parte di AAMS, delle modalità di gestione delle somme trasferite;

c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 10 lettera *b)* da parte del concessionario, su richiesta di AAMS o del concessionario, sempre previa approvazione di AAMS.

12. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera *b)*, prevede che il vincitore risulti, in alternativa:

a) soggetto diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore;

b) il soggetto indicato formalmente dal vincitore del premio ad essere destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore, di tanto verrà fatta menzione sul corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.

L'opzione, indicata alla lettera *b)*, dovrà essere riportata e disciplinata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validità temporale dello stesso piano contrattuale.

13. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:

a) non abbia una dotazione sufficiente per il trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria Win for Life si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*;

b) superi l'importo pari a 10.000.000 di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*.

14. Le modalità di corresponsione delle vincite sono regolate dagli articoli 20, 21, 22 e 23.

TITOLO IV
FORMULA DI GIOCO VINCI PER LA VITA - WIN FOR LIFE CASSAFORTE

MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Art. 8.

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominato «Vinci per la Vita - Win for Life Cassaforte», permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie, in ognuna delle sette sezioni presenti sulla relativa scheda di gioco, uno dei numeri da 0 a 9 ivi riportati. La settima sezione è quella dove può essere effettuato il pronostico relativo al «numerone», il cui esatto pronostico insieme a quello che consente di vincere il premio di prima categoria, consente di accedere alla vincita del premio «Win for life». Tale pronostico, quello relativo al «numerone», può essere formulato direttamente dal giocatore o, a discrezione di quest'ultimo,

scelto casualmente attraverso il generatore automatizzato di numeri casuali.

2. È possibile pronosticare più di un numero per sezione, determinando così una giocata sistemistica, cui viene posto il limite massimo di combinazioni giocabili in 32.767.

3. Per ciascun concorso sono estratti, per mezzo del sistema estrazionale:

a) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera A;

b) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera B;

c) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera C;

d) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera D;

e) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera E;

f) un numero appartenente alla sezione contraddistinta dalla lettera F;

g) un numero, denominato «numerone» appartenente alla correlata sezione.

4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3, costituisce la combinazione di gioco vincente.

5. Le categorie di premi sono 7.

6. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F di cui al comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*; se risulta esatto anche il pronostico relativo al «numerone» di cui al comma 3, lettera *g)*, in aggiunta ai premi relativi alla prima categoria, il giocatore realizza anche il premio, denominato di categoria Win for Life, di cui al successivo comma 12.

7. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati cinque dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F , di cui al comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*;

8. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati quattro dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F, di cui al comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*;

9. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tre dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F , di cui al comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*;

10. Alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati due dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F, di cui al comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*;

11. Alla sesta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui è esattamente pronosticato un numero dei sei numeri estratti associati alle rispettive sezioni, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, F , di cui al comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*;

12. Alla categoria di premi Win for Life appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultino esattamente pronosticati tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e anche il «numerone» di cui al comma 3, lettera *g)*.

13. I premi di categoria prima e categoria Win for Life si cumulano tra loro, determinando un premio unico.

Art. 9.

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La giocata minima è costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 5,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 8.

2. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.

3. A ciascuna vincita di sesta categoria è assegnato un premio di importo fisso pari a € 5. Pertanto, il montepremi della sesta categoria di vincita sarà dato dal prodotto dell'importo del premio fisso con il numero dei vincenti della ripetuta categoria.

4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria sesta di cui al comma 3, conseguente all'assegnazione dei relativi premi di importo fisso, viene ripartito nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 6,76%;

b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 3,65%;

c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 4,11%;

d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va l'11,83%;

e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria quinta va il 53,25%;

f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 20,40%.

Detta ripartizione del montepremi viene, altresì, applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di sesta categoria.

5. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quinta categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento.

6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di sesta categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente a tale importo, ai fini del pagamento delle sette categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 3,08%;

b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va l'1,66%;

c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va l'1,87%;

d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 5,38%;

e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 24,23%;

f) al montepremi relativo alle vincite di categoria sesta va il 54,50%;

g) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 9,28%.

Nella circostanza, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.

7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi:

a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;

b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria seconda del concorso successivo;

c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria terza del concorso successivo;

d) di categoria quarta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quarta del concorso successivo;

e) di categoria quinta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quinta del concorso successivo;

f) di categoria Win for Life, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria Win for Life.

8. Per i premi dalla prima alla sesta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

9. Il premio di categoria Win for Life di cui all'articolo 8, commi 12 e 13, consiste:

a) nell' erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilità consecutive, del valore nominale di euro 2.053.160,00, al lordo della ritenuta del 6% di cui all'articolo 21, comma 6, che al netto di tale percentuale viene ridotta ad euro 1.930.000.00. In relazione a tanto, al soggetto di cui al comma 12, lettera *a)* ovvero lettera *b)*, che dovrà sottoscrivere apposito modulo di adesione, verrà corrisposta una somma di importo pari a euro 9.430.00 al mese per 240 mensilità. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilità, un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 240 mensilità, lo stesso sarà corrisposto al vincitore;

b) nell'erogazione al vincitore di una somma corrispondente al premio di prima categoria conseguito con la stessa ricevuta di gioco, ovvero nei modi e con le certificazioni previsti per l'attribuzione delle vincite a distanza;

c) nell'erogazione al vincitore di una somma una tantum di importo pari ad euro 500.000,00, da prelevare dal fondo «montepremi dedicato alla categoria Win for life».

I premi sub *b)* e *c)* verranno interamente erogati al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilità previste sub *a)*.

Nell'ipotesi in cui più combinazioni di gioco risultino vincenti il premio di categoria Win for Life nel medesimo concorso di riferimento, si dovrà procedere alla suddivisione in parti uguali della vincita indicata sub *a)* e sub *c)* tra tutti i soggetti aventi diritto. Il diritto del 6% spettante all'Erario verrà calcolato separatamente per ciascun vincitore in funzione del totale della vincita realizzata.

10. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life:

a) i montepremi dedicati, di cui al comma 4, lettera *f)*, ovvero di cui al comma 6, ove debba farsi luogo al disposto di cui al ripetuto comma 6, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato alla categoria Win for Life, che produce interessi a favore dell'erario;

b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula di un apposito piano contrattuale con un soggetto erogatore, il cui schema è preventivamente approvato da AAMS.

11. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera *b)*, anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:

a) la definizione delle modalità di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;

b) la possibilità di verifica in ogni momento, da parte di AAMS, delle modalità di gestione delle somme trasferite;

c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 10, lettera *b)* da parte del concessionario, su richiesta di AAMS o del concessionario, sempre previa approvazione di AAMS.

12. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera *b)*, prevede che il vincitore risulti, in alternativa:

a) il soggetto diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore;

b) il soggetto indicato formalmente dal vincitore del premio ad essere destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore, di tanto verrà fatta menzione sul corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.

L'opzione, indicata alla lettera *b)*, dovrà essere riportata e disciplinata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validità temporale dello stesso piano contrattuale.

13. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:

a) non abbia una dotazione sufficiente per il trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria Win for Life

si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*;

b) superi l'importo pari a 10.000.000 di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*.

14. Le modalità di corresponsione delle vincite sono regolate dai successivi articoli 20, 21, 22 e 23.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE FORMULE DI GIOCO

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Art. 10.

Modalità di gioco

1. La raccolta del gioco si effettua nell'arco delle 24 ore di ogni giorno. L'ora ed il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi, stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Presso i punti di vendita fisici la giocata può essere effettuata dal giocatore tramite disposizioni di gioco, di seguito elencate:

a) espresse per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal concessionario e compilate dal giocatore stesso;

b) espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate;

c) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;

d) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco.

3. La partecipazione al gioco per mezzo dei punti di vendita a distanza si effettua con le modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia per i giochi numerici a totalizzatore nazionale.

4. Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, fino ad un massimo di 50 concorsi consecutivi, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, previsti in calendario.

5. AAMS, sentito il concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri, anche non consecutivi, fino al limite di un numero di massimo 50, previsti in calendario, e, comunque nel rispetto di un arco temporale corrispondente a sette giorni consecutivi.

Art. 11.

Ricevute di gioco, schede di partecipazione

1. Presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della avvenuta registrazione telematica della giocata nel sistema di elaborazione, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.

2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:

a) la denominazione della formula di gioco;

b) le combinazioni di gioco;

c) il costo per combinazione;

d) il numero che contraddistingue il concorso;

e) la data e l'ora di estrazione del concorso;

f) il codice identificativo del punto di vendita;

g) il codice identificativo del terminale di gioco;

h) il numero di combinazioni di gioco giocate ed il relativo costo;

i) i codici identificativi della giocata;

j) la data e l'ora di accettazione della giocata;

k) il logo del gioco;

l) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;

m) la denominazione e/o il logo del concessionario;

3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco, il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della stessa non può essere effettuato qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 3 minuti dalla convalida;

b) sul medesimo terminale di gioco sia stata già accettata una giocata successiva a quella da annullare;

c) sia già stato chiuso il concorso al quale la giocata fa riferimento;

d) si riferisca ad una giocata in abbonamento;

e) si riferisca ad una giocata effettuata su prenotazione.

4. Le giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza non sono annullabili.

5. I modelli delle schede di partecipazione alle singole formule di gioco, le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco ed i modelli delle ricevute di gioco sono predisposti dal concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e, una volta approvati, resi accessibili al pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Art. 12.

Giocate sistemistiche e a caratura

1. Ogni singola giocata sistemistica si effettua entro il limite massimo di combinazioni di gioco previsto per ciascuna formula di gioco.

2. Con provvedimento di AAMS potrà essere introdotta anche per il gioco Vinci per la Vita - Win for Life la giocata a caratura.

Art. 13.

Commissione di supervisione del gioco

1. La Commissione di supervisione del gioco, che diverrà operativa a far data dall'efficacia del provvedimento AAMS di cui all'articolo 16, comma 4, è la stessa di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011 nella composizione designata per effettuare le attività di spoglio e di determinazione dei vincenti dei giochi Enalotto-SuperStar.

2. La Commissione di cui al comma 1 si riunisce, parimenti, tre volte alla settimana, in coincidenza con le date di concorso dei giochi Enalotto-SuperStar, presso locali esclusivamente dedicati, posti in sicurezza, e messi a disposizione dal concessionario in Roma, nella medesima sede ove si svolgono le operazioni di spoglio e le correlate attività relative ai menzionati giochi.

3. La Commissione di cui al comma 1 ha specifica competenza relativamente alle seguenti attività:

a) controlli sull'integrità degli archivi di concorso di cui all'articolo 16, comma 3;

b) supervisione e controllo della permanenza del corretto funzionamento del sistema estrazionale, sulla base dei report tecnici di funzionamento emessi dal relativo sistema informatico;

c) controlli sul pagamento delle vincite;

d) controlli dei bollettini ufficiali di cui all'articolo 19, comma 2;

e) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28.

4. Presenziano alle operazioni della commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del concessionario.

5. Il concessionario mette a disposizione della commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni:

a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la direzione generale di AAMS, valutati da questa idonei e debitamente attrezzati;

b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.

6. Gli oneri e le spese per il funzionamento della commissione, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del concessionario.

7. È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del concessionario.

8. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite ulteriori commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.

Art. 14.

Certificazioni

1. Per ogni formula di gioco, sono sottoposti a certificazione, a cura ed a spese del concessionario:

a) l'algoritmo sul quale si basano le estrazioni;

b) il sistema estrazionale;

c) il sistema di spoglio di cui all'articolo 16;

d) il sistema di archivio del gioco di cui all'articolo 17, comma 1;

e) la matrice matematica del gioco per ciascuna formula di gioco;

f) il generatore automatizzato di numeri casuali;

g) ogni altro algoritmo impiegato nell'esercizio del gioco.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da un primario istituto di ricerca, scientificamente accreditato almeno a livello nazionale, scelto dal concessionario ed approvato da AAMS.

3. Gli algoritmi e le certificazioni di cui al comma 1 sono depositati dal concessionario presso AAMS.

Art. 15.

Effettuazione delle estrazioni

1. Per ciascun concorso si effettua l'estrazione della combinazione di gioco di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 8, comma 3.

2. Le estrazioni si effettuano sotto la piena responsabilità del concessionario, per mezzo del sistema estrazionale. Sono previste estrazioni contemporanee delle tre formule di gioco, estrazioni che devono essere eseguite con intervallo temporale non inferiore a cinque minuti.

Art. 16.

Spoglio e determinazione delle giocate vincenti

1. Oggetto dello spoglio di ciascun concorso sono le giocate ad esso attribuite in base al calendario dei concorsi.

2. Lo spoglio si effettua in modo automatizzato a cura del concessionario e sotto la sua piena responsabilità sul sistema di elaborazione, per mezzo di un apposito sistema di spoglio.

3. Antecedentemente allo spoglio, tutte le giocate di uno specifico concorso sono registrate nell'archivio di concorso, costituito da uno o più supporti informatici di archiviazione, comunque senza possibilità di riscrittura o modifica, garantito da un sistema di firma elettronica e marcatura temporale elettronica.

4. Per ciascun concorso il concessionario redige un'apposita certificazione di concorso, secondo un modello sottoposto all'approvazione di AAMS. Su richiesta di AAMS, il concessionario presenterà altresì documenti riepilogativi delle certificazioni di più concorsi. Quanto detto verrà disciplinato con successivo apposito prov-

vedimento di AAMS anche in relazione ai controlli che dovrà effettuare la Commissione di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 17.

Archivio del gioco

1. Costituiscono l'archivio del gioco i dati di gioco relativi ai concorsi conclusi contenuti nell'insieme degli archivi di concorso di cui all'articolo 16, comma 3, ove necessario si farà ricorso ai dati di gioco «Vinci per la vita - Win for Life» residenti sul sistema di elaborazione.

2. I risultati di ciascun concorso archiviati sul sistema di elaborazione, a cura del concessionario, sono tenuti a disposizione di AAMS per un periodo di due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per i dati di gioco afferenti a reclami o a ricorsi ovvero ad impugnative giurisdizionali correlati alla tutela di diritti di credito, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie. Il concessionario assicura la conservazione e l'inalterabilità dell'archivio di gioco, concordandone la metodica con AAMS.

Art. 18.

Obblighi di custodia e conservazione

1. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione risultate vincenti e pagate relative a giocate effettuate tramite i punti di vendita fisici, direttamente o per il tramite dei punti di vendita fisici conservate presso gli stessi, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:

a) per 6 mesi a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 20,00 euro;

b) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 euro;

c) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 euro;

d) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione ovvero contenzioso in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 28;

e) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.

2. Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite da AAMS.

3. I dati anagrafici di coloro che hanno reclamato le vincite in base a ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal concessionario sotto la propria responsabilità e, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, sono tenuti a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 19.

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Al fine del pagamento delle vincite, che verranno effettuate secondo quanto stabilito dagli articoli 22 e 23, al termine di ogni concorso il concessionario invia a ciascun punto di vendita le seguenti informazioni:

a) la combinazione di gioco vincente;

b) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

c) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare utile.

2. Il concessionario redige con frequenza giornaliera ed in formato elettronico il Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso chiuso nella giornata di gioco, sono riepilogati:

a) la combinazione di gioco vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) l'ammontare dei montepremi di ciascuna categoria di premi;

d) il numero delle combinazioni di gioco vincenti per ciascuna categoria;

e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

f) gli estremi identificativi delle giocate vincenti;

g) gli eventuali montepremi di categoria non assegnati per mancanza di combinazioni di gioco vincenti relative ad una o più categorie di premi, con indicazione della loro destinazione;

h) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

3. Il Bollettino ufficiale generale viene consegnato in formato cartaceo in copia autentica dal concessionario ad AAMS e viene altresì pubblicato dal concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, entro 2 giorni lavorativi successivi alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.

Gli estremi identificativi delle giocate vincenti possono essere resi disponibili sul sito internet informativo dei Giochi numerici anche attraverso un apposito applicativo.

TITOLO VI

FLUSSI FINANZIARI

Art. 20.

Destinazione delle somme raccolte

1. Il titolare del punto di vendita è tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana conta-

bile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base all'articolo 25, commi 2, 3 e 4, e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.

2. Il concessionario, ove del caso, è tenuto al pagamento delle vincite, nei termini stabiliti dai successivi articoli 21, 22 e 23.

Art. 21.

Pagamento delle vincite: disposizioni comuni per tutti i premi

1. In caso di giocate effettuate presso i punti di vendita fisici, le ricevute di gioco vincenti, in originale ed integre, previa opportuna verifica, costituiscono l'unico titolo valido per la riscossione dei premi.

2. In caso di giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza, l'accertamento del diritto alla riscossione dei premi è effettuato ai sensi e per gli effetti del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.

3. Il termine massimo per reclamare le vincite di gioco è di 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione del bollettino ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 45 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute di gioco vincenti devono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, di cui all'articolo 22, comma 5. Nel caso di vincite a distanza superiori a 5.200,00 euro, la vincita deve essere reclamata esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, di cui all'articolo 22, comma 5, nei modi previsti dal decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.

4. In caso di giocata che dia luogo a vincita di premi di categoria Win for Life la ricevuta vincente si presenta soltanto presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario ed il pagamento avviene:

a) con le modalità di cui al successivo articolo 23, per i premi di categoria Win for Life;

b) con le modalità e le scadenze previste per i premi delle altre categorie sempre, come detto, presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario.

5. Per la vincita pagata oltre il termine stabilito, di qualsiasi importo o categoria, il concessionario è tenuto altresì a corrispondere al vincitore interessi al tasso legale vigente, per ogni giorno di ritardato pagamento calcolati dalla scadenza dei 30 giorni previsti, nonché dovrà corrispondere ad AAMS le penalità previste secondo quanto stabilito dalla disciplina della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per tale irregolarità.

6. Per ogni formula di gioco Vinci per la vita- Win for Life, anche con partecipazione a distanza, è dovuto dal vincitore un diritto pari al 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500,00 giusta le apposite disposizioni vigenti in materia.

Art. 22.

Pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta categoria e categoria jolly

1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta categoria e categoria Jolly si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.

2. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso qualsiasi punto di vendita fisico del gioco e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite sono pagabili al momento stesso della consegna della ricevuta di partecipazione vincente.

3. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso il punto di vendita fisico dove è stata effettuata la giocata vincente nonché presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite devono essere pagate entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente, trascorso il quale sono dovuti al vincitore gli interessi legali.

4. Nei casi in cui l'importo della vincita relativa ad una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 euro, l'importo della vincita è accreditato direttamente sul conto di gioco ed è eseguito dal punto di vendita a distanza ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale. Tali vincite devono essere pagate entro un'ora dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

5. Nei casi in cui l'importo della vincita sia superiore al valore di 5.200,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e il pagamento dei premi si effettua esclusivamente presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite devono essere pagate entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.

6. L'elenco dei punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario nonché quelli direttamente gestiti dal concessionario è esposto presso i punti di vendita e pubblicato sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

7. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, il pagamento delle vincite relative ai premi ordinari si effettua a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.

8. Nei casi in cui l'importo della vincita relativa ad una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza sia superiore al valore di 5.200,00 euro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.

9. I valori dei premi, indicati ai commi che precedono, si riferiscono ai totale delle somme vinte con la medesima giocata.

10. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario o presso altri punti di vendita, il pagamento delle vincite si effettua:

a) in contanti, nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio e sulla tracciabilità dell'uso del contante, o con assegno bancario o circolare non trasferibile, per importi di valore inferiore o pari a 2.500 euro;

b) previa prenotazione del pagamento, per importi di valore superiore a 2.500 euro, a mezzo di bonifico bancario, con assegno bancario o circolare non trasferibile.

Art. 23.

Pagamento delle vincite relative ai premi di categoria Win for Life

1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di categoria Win for Life viene effettuato tramite accredito mensile dell'importo spettante sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale, indicati dal vincitore.

2. Il pagamento del primo importo mensile relativo al premio deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui al successivo articolo 28.

3. I pagamenti degli altri premi correlati alle vincite di categoria Win for Life verranno effettuati, per la formula di gioco Win for life - Viva l'Italia con le modalità previste dall'articolo 5, comma 10, per la formula di gioco Win for life - Grattacieli con le modalità previste dall'articolo 7, comma 9, per la formula di gioco Win for life - Cassaforte con le modalità previste dall'articolo 9, comma 9.

4. L'obbligo concessorio del pagamento dei premi rimane in capo al concessionario; quest'ultimo è, altresì, garante del corretto adempimento da parte dell'eventuale soggetto erogatore delle obbligazioni di pagamento, e nel caso di inadempimento di questo dovrà subentrare nei pagamenti residui, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto erogatore, con modalità ed effetti che verranno precisati all'interno del piano contrattuale.

Art. 24.

Contabilizzazione delle giocate in abbonamento

1. Le giocate in abbonamento vengono contabilizzate di volta in volta in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell'erario. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da AAMS.

Art. 25.

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. Il concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza degli obblighi a carico dei punti di vendita previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, nonché dalle disposizioni contenute nel relativo contratto.

2. Al punto di vendita fisico è riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, tale percentuale è suscettibile delle variazioni previste per legge.

3. Al punto di vendita a distanza è riconosciuto il compenso fissato con riferimento al disposto dell'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, tale percentuale è suscettibile delle variazioni previste per legge.

4. Ove ai punti di vendita il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo è a carico esclusivo del concessionario stesso.

5. Il compenso del concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'Atto di convenzione per la concessione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni. Tale compenso è trattenuto dal concessionario direttamente dalle somme raccolte.

6. I compensi, riconosciuti al concessionario come determinati nella convenzione di concessione, sono suscettibili di variazioni o rideterminazioni in forza di provvedimenti legislativi o di disposizioni esecutive.

Art. 26.

Effettuazione dei versamenti da parte del concessionario

1. Il concessionario è responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei loro confronti.

2. Per ciascuna settimana contabile, i versamenti destinati all'erario si effettuano da parte del concessionario con le modalità stabilite da AAMS. È responsabilità del concessionario vigilare sul corretto comportamento del punto di vendita e sugli obblighi a carico di questi derivanti dalla normativa di riferimento.

3. I versamenti di cui al comma 2 si effettuano entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario è fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento.

4. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di prima, seconda, terza, quarta e quinta categoria ovvero della categoria Jolly in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, interessi da liquidare e versare con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS.

5. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di categoria Win for Life su di un conto corrente, le cui modalità di gestione sono disposte da AAMS.

6. Con versamenti sul capitolo 1999 dell'entrata, da effettuarsi entro 15 giorni successivi dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'articolo 21, comma 3, il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse.

7. Il concessionario consegna ad AAMS, seguendo le modalità da questa indicate, copia autentica delle distinte dei versamenti effettuati e delle relative quietanze ed ogni altra attestazione di pagamento richiesta dall'Amministrazione.

8. In caso di ritardati versamenti, si applicano le penali contemplate dalla convenzione di concessione.

Art. 27.

Rendicontazione

1. Il concessionario fornisce ad AAMS, con frequenza settimanale e con il dettaglio di ciascuna formula di gioco e ciascun concorso, il rendiconto della gestione finanziaria, il cui modello è proposto dal concessionario, concordato con AAMS e, comunque, sottoposto all'approvazione di quest'ultima. Il rendiconto della gestione finanziaria contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:

a) raccolta di gioco, distinta tra quella effettuata tramite la rete dei punti di vendita fisici e quella effettuata tramite i punti di vendita a distanza;

b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra i punti di vendita fisici e i punti di vendita a distanza;

c) compenso del concessionario;

d) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

e) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

2. Il concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti ritenuti necessari, su richiesta di AAMS.

3. Il concessionario è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VII

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE

Art. 28.

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può, per il tramite del Concessionario, avanzare reclamo scritto alla Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 13 per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale degli estremi di una ricevuta con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quelle cui ritiene di aver diritto, per numero o importo.

2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale della ricevuta di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al concessionario entro 30 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

3. Il concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 13, entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della Commissione richiedere al concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita, ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo.

4. In merito ai reclami presentati la Commissione di supervisione del gioco è tenuta, previa apposita istruttoria, a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati sul primo Bollettino ufficiale generale utile.

6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione di supervisione del gioco dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della eventuale rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

7. La vincita riconosciuta a seguito di reclamo viene corrisposta nel suo esatto ammontare, per tutti i premi non ancora riscossi. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sul Bollettino ufficiale generale, ove tali premi siano stati già corrisposti.

8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

9. È fatta salva per il concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente respon-

sabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.

10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dalla convenzione di concessione, o da altre disposizioni normative, al concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali previste.

TITOLO VIII

PUBBLICITÀ

Art. 29.

Obblighi del concessionario e del giocatore

1. Il concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:

a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita fisici;

c) assicurandone la pubblicazione sui siti internet dei punti di vendita a distanza e verificando il rispetto di tale obbligo.

2. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Univocità delle fonti e cessazioni

1. Alla data di entrata in vigore e di efficacia del presente provvedimento, adottato per assicurare maggiori entrate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, tutte le precedenti disposizioni relative al gioco Vinci per la vita - Win for Life, istituito con decreto direttoriale prot. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, nonché quelle relative al concorso straordinario Vinci per la vita - Win for Life Gold, istituito con decreto direttoriale prot. n, 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010, cessano di essere applicabili al gioco Vinci per la vita - Win for Life, come disciplinato dal presente decreto.

2. Sono, comunque, fatti salvi tutti gli effetti prodotti e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in forza delle precedenti disposizioni relative ai giochi Vinci per la vita - Win for Life e Vinci per la vita - Win for Life Gold di cui ai decreti direttoriali indicati al comma 1, nonché successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono, altresì, fatte salve le disposizioni relative all'operatività della Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 9 del ripetuto decreto direttoriale prot. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, nonché successive modifiche ed integrazioni, che svolgerà le attività fino al termine dei necessari controlli di competenza.

4. Parimenti, alla data di entrata in vigore e di efficacia del presente provvedimento, gli importi dei montepremi dedicati alla quinta categoria di premi, costituiti dal versamento di una somma mensile, relativi ai giochi Vinci per la vita - Win for Life e Vinci per la vita - Win for Life Gold, depositati e giacenti alla predetta data sull'apposito conto corrente dedicato, passano a costituire, senza soluzione di continuità, il fondo iniziale dedicato al pagamento della categoria di premi Win for Life, di cui al presente decreto.

Art. 31.

Efficacia

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla data del primo concorso che verrà fissato con apposito decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 387

12A01775

DECRETO 13 febbraio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, diciannovesima e ventesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il

tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.507 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 21 dicembre 2006, 25 gennaio, 22 febbraio, 26 marzo, 24 aprile, 25 maggio e 25 giugno 2007, 9 giugno 2010 e 12 luglio 2011 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, di cui al decreto del 21 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 dicembre 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime undici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 dicembre 2006, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

«Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono ese-

guite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 dicembre 2006, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 dicembre 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 4 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01893

DECRETO 13 febbraio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.507 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 10 novembre 2010, 11 gennaio, 10 febbraio e 8 marzo 2011 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015, di cui al decreto del 10 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 novembre 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di tre anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 15 novembre 2011/2014 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01894

DECRETO 13 febbraio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.507 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 28 novembre e 27 dicembre 2011 e 12 gennaio 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014, di cui al decreto del 28 novembre 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 28 novembre 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 28 novembre 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 28 novembre 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 28 novembre 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1.11.2010/2015 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 93 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 28 novembre 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A01895

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 settembre 2011.

Modifica del decreto 21 giugno 2004 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 567/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e

snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'11 novembre 2003, ed in particolare il progetto n. 9261 presentato dalla Thermopress SRL, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 9261 presentato dalla Thermopress SRL, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.637.600,00 e un credito agevolato pari a euro 1.667.100,00;

Vista la nota in data 10 giugno 2011, pervenuta in data 28 giugno 2011, prot. n. 6953, con la quale l'istituto convenzionato, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9261 presentato dalla Thermopress SRL, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 790 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 790 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 9261 presentato dalla Thermopress SRL per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 190.750,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 190.750,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 49.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 9261

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 9261 del 18/09/2002 Comitato del 23/06/2010

• Progetto di Ricerca

Titolo: "Nuovo sistema di trattamento-smaltimento-recupero dei rifiuti solidi urbani" (NUST RSU-A)

Inizio: 02/01/2004

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Thermopress S.R.L.
CAVALLINO - TREPORTI

• Progetto di Formazione

Titolo: "Nuovo sistema di trattamento-smaltimento-recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Inizio: 01/03/2004

Durata Mesi: 3

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Thermopress S.R.L.
CAVALLINO - TREPORTI (VE)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.373.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.985.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	326.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	62.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.551.000,00	€ 256.000,00	€ 2.807.000,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 434.000,00	€ 70.000,00	€ 504.000,00	€ 62.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.985.000,00	€ 326.000,00	€ 3.311.000,00	€ 62.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 9261

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.446.850,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.415.850,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	31.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.857.850,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.829.950,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	27.900,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

i LA STIPULA DEL CONTRATTO è subordinata alle seguenti ciondizioni : - ulteriore aumento di capitale Sociale (con adeguata documentazione comprovante) fino al valore di almeno € 360.000,00 interamente versato; - ALLA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA THERMOPRESS S.R.L. DI OPPORTUNA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTA ACQUISIZIONE DELL'AREA SULLA QUALE REALIZZARE IL CENTRO DI RICERCA; - ALLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI SOCI DELLA THERMOPRESS S.R.L DELL'IMPEGNO FORMALE A NON PRELEVARE GLI UTILI PER ALMENO 5 ANNI DA TERMINE DEL PROGETTO E A RIPIANARE EVENTUALI PERDITE CHE SI DOVESSERO REGISTRARE FINO ALLA COMPLETA RESTITUZIONE DEL CREDITO AGEVOLATO. TALI DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE FIRMATE DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.'

12A01553

DECRETO 3 ottobre 2011.

Modifica del decreto 13 novembre 2009 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 583/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 luglio 2002, ed in particolare il progetto n. 12401 presentato dalla Dell'Orto SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 730 del 13 novembre 2009, con il quale il progetto n. 12401 presentato dalla Dell'Orto SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di contributo nella spesa pari a euro 2.098.000,00 e un credito agevolato pari a euro 3.795.900,00;

Vista la nota in data 6 settembre 2011, pervenuta in data 12 settembre 2011, prot. n. 8760, con la quale l'istituto convenzionato, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 730 del 13 novembre 2009, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12401 presentato dalla Dell'Orto SpA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 730 del 13 novembre 2009, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 730 del 13 novembre 2009, per il progetto n. 12401 presentato dalla Dell'Orto SpA per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 629.400,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 629.400,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 47.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 12401

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 12401 del 16/11/2001 Comitato del 23/07/2002

• Progetto di Ricerca

Titolo: Mezzi per la riduzione delle emissioni su motori di piccola cilindrata

Inizio: 01/03/2002

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 46

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Dell'Orto S.p.A.
SEREGNO

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di formazione per tecnici esperti in motori a combustione interna a due e quattro tempi per veicoli a due ruote e/o impieghi industriali e agricoli

Inizio: 01/05/2003

Durata Mesi: 12

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Dell'Orto S.p.A.
SEREGNO (MB)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.443.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	4.781.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.513.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	149.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 580.000,00	€ 77.000,00	€ 657.000,00	€ 59.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.700.000,00	€ 1.255.000,00	€ 4.955.000,00	€ 90.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 501.000,00	€ 171.000,00	€ 672.000,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.781.000,00	€ 1.513.000,00	€ 6.294.000,00	€ 149.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 12401

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.468.600,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.420.950,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	47.650,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	4.425.300,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	4.331.400,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	93.900,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A01554

DECRETO 28 ottobre 2011.

Modifica del decreto 7 maggio 2008 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 894/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 12 dicembre 2007, ed in particolare per il progetto di ricerca n. 10774 presentato dalla VLS SRL, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 496 del 7 maggio 2008, con il quale il progetto di ricerca n. 10774 presentato dalla VLS SRL, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 12 dicembre 2007;

Vista la nota dell'impresa in data 15 maggio 2009, pervenuta in data 26 maggio 2009, prot. n. 3544, con la quale ha comunicato la fusione per incorporazione della VLS SRL nella Plastik SpA;

Vista la nota ministeriale n. 3823 del 10 giugno 2009, con la quale è stato richiesto all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 23 novembre 2009, prot. n. 7111, in data 4 aprile 2011, prot. n. 3724 e in data 6 aprile 2011, prot. n. 3732, gli esiti della predetta valutazione da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 13 luglio 2011, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 496 del 7 maggio 2008 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

10774 VLS SRL - Vittoria (RG).

«Nuovo bonding film a base poliuretanica per la sostituzione di hot-melt realizzato mediante tecnologia di coestrusione in bolla.».

Rispetto a quanto decretato in data: 7 maggio 2008;

Variazione della titolarità del progetto in capo alla Plastik SpA a seguito di fusione per incorporazione della VLS nella Plastik SpA.

Slittamento dell'ultimazione delle attività progettuali al 31 luglio 2010, in dipendenza della sospensione delle attività per le intervenute vicende societarie.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 17.

12A01555

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Shiver.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-

teria d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2011 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Shiver contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Gondar registrato al n. 12803 con D.D. in data 9 settembre 2008 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che "il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gondar";

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SHIVER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da m L 500; L 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 215301 China.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15249.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SHIVER

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Nicosulfuron puro	**4,18 (40 g/l)**
- Coformulanti	**q .b. a g 100**

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici [illegible] può provocare a lungo termine effetti negativi per [illegible] acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini [illegible] Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande [illegible] Non mangiare, né bere, né fumare durante [illegible] l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo [illegible] e il suo contenitore devono essere smaltiti [illegible] rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. [illegible] istruzioni speciali/schede informative [illegible] di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Rotam Agrochemical Europe Limited
Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood
Peterborough, Cambridgeshire PE2 6QR – England
Tel. +33 427027333

Officina di Produzione: Rotam Agrochemical Europe Limited – Kunshan, Jiangsu (China)
Distribuito da:
Autorizzazione del Ministero della Salute n. ... del...
Contenuto netto: ml 500 – Litri 1, 5, 10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
SHIVER è un erbicida di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate, è traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
SHIVER è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone comune*(Echinochloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria o Panicastrella *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(Ambrosia artemisifolia)*, Carota selvatica o Rindimolo *(Ammi majus)*, Forbicina comune *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capselle bursa pastoris)*, Rucola selvatica *(Diplotaxis* erucoides*)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Soffione minore o Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano o Ramolaccio selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune graminacee quali Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)* e Dicotiledoni quali Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Convolvolo nero o Poligono convolvolo *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
SHIVER si impiega da quando la coltura ha raggiunto lo stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In caso di infestanti sensibili, SHIVER va applicato alla dose di 1 L/ha. Nel caso di infestazioni comprendenti malerbe mediamente o scarsamente sensibili è consigliabile utilizzare SHIVER in miscela con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Sulcotrione, Mesotrione, ecc.
SHIVER va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
SHIVER, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE
- Non impiegare SHIVER su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A01643

DECRETO 5 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fremont».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE. relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2011 dall'impresa Rotam agrochemical Europe Ltd, con sede legale Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Camlbridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Fremont, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Glifogold S registrato al n.11099 con Decreto direttoriale in data 29 novembre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 3 agosto 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier FHO21;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Glifogold S registrato al n. 11099;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2001 di recepimento della direttiva 2001/99/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza glifosate;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate in Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Rotam agrochemical Europe Ltd, con sede legale Carnrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Fremont con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 20 - 100 - 200 - 250 - 500; L I - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 100.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa: Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88, Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15277.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

F REMONT

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA — CONCENTRATO SOLUBILE

Fremont
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Glifosate acido puro ....g 30,7 (= 360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico g 41,50 (= 486 g../1)
Inerti e coadiuvanti .... q.h. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. pub provocare a lungo termine climi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevimde. In caso di contatto con gli occhi. lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhida faccia. là caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (Si' possibile, mostrargli l'etichetta). Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguali per evitare l'inquinamento ambientale.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali? schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione :
ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Camrascan House Minerva Business Park - Lynch Wood - Peterborough, PE2 6QR
Inghilterra
Tel +33 4 27 02 73 33

Officina di Produzione :
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88, Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina

Distribuito da:

Registrazione Ministero della Salute n.
Contenuto netto : ml 20-100-200-250-500; litri I-2-5-10-20-25-50-100
Partita n.: *

PRESISI/IONI SI PPLEMENTARI
Conservare la confezione ben chiusa Non utilizzare u conservare il prodotto vicino a limo di calore o fiamme libere, usare soltanto in luogo ben %l:notato_ Non rientrare nelle zone trattate "'senza indumenti orot,triv rino Oliando la segeturione Omtidu non sin completamente asciutta. Proteggete gli occhi e lu Mccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miseelazionefearico del prodotto usale guanti resistenti asili :Tenti chimici Non contaminare l'acqua con il prodotto o il mio contenitore Non pulite il materiale d'appliCatikille 111 plibS111111:i delle acque di superficie Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature e lo smaltimento dei rituti. Non contaminare altre colture. alimenti e ho ande o colsi d'acqua. 1'v itare la contaminazione attener-ai i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale- da tutelare o in alternativa utilizzare macchine. irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del OCA,

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso. di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorsi,
Consultare un Centro Antivelcui

CARATTERISTICHE
Fremont è un erbicida sistemico da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali, biennali o perenni. Agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici ed agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica ed effetto visivo dopo alcuni giorni, con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.
Fremont non ha attività residuale in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nel terreno.

MODALITA' D'IMPIEGO
prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, utilizzando volumi d'acqua relativamente bassi c in ogni caso non superiori a 200-300 litri di soluzione per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento.
Fremont consente di ottenere i migliori risultati operando a basse pressioni (max 2 atm.), con attrezzature munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Si possono utilizzare anche attrezzature che distribuiscono il prodotto per contatto (a spugna, a corda, ecc.). L'addizione di solfato ammonico, in ragione di 8-10 kg per ettaro consente di impiegare le dosi inferiori prescritte

Avvertenze
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacco parassitario, ha efficacia ridotta.

Evitare la deriva. Eliminare i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento. Non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento. Dopo l'applicazione lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con prodotto residuale lasciando trascorrere almeno 2 settimane. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 8 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO
Fremont è impiegato per il diserbo delle seguenti colture :
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: Vite **Agrumi** (arancio, mandarino, limone, cedro, pompelmo) - Pomacee (melo, pero) - - **Olivo.**
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben significato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarine, pesco, susino), Noce, Mandorlo, Pioppo,
Colture intercalari (tra raccolta della coltura principale e semina/trapianto) - Eliminazione del set-acide .
Ornamentali e Forestali.
Terreni in assenza della coltura e destinati alla coltivazione di: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, grano, orzo, segale, avena. mais, riso, soia, prati, vivai, con trattamenti prima detta semina su malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore (un solo trattamento l'anno).

FREMONT

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA —CONCENTRATO SOLUBILE

Aree non destinate alle colture agrarie:Aree rurali ed Industriali. Aree ed opere civili. Sedi ferroviarie, Argini di canali. fossi e scoline in asciutta.

FASE D'INTERVENTO - DOSI D'IMPIEGO
Fremont si impiega in pre-semina, pre-trapianto. post-raccolta o in colture legnose in atto. preferibilmente con attrezzature selettive/schermanti.
trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.

Le dosi d'impiego variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata. Impiegare 200-300 litri d'acqua per ettaro con le seguenti quantità :

- **Infestanti annuali e biennali :** *Alopecurus* spp.(Coda di volpe), *Avena* spp.(Avena), *Hordewn murinum* (Orzo selvatico). *Lo/ium* spp. (Loglio), *Poa* spp.(Fienarola), *Oryza saliva* (Riso crodo). *Amaranthus* spp.(Amaranto). *Calendula* spp.(Fiorrancio), *Chenopodium spp.(Farinello)„Wercurialis* spp. (Mercorella), *Orobanche* spp.(Succiamele delle fave), *Portulaca* spp.(Porcellana), *Raphanus* spp.(Ravanello selvatico). *Senecro* spp.(Senecione). *Sinapis* spp.(Senape selvatica), *Stellaria* spp.(Centocchio), *'cronica* spp. (Veronica).
  alla dose di 1,5 - 4,0 L/Ha a seconda della infestante.
- **Infestanti perenni:** *Agropyron repens* (Gramigna, Agropiro), *Carex* spp.(Carice), *Cirsium* spp. (Cardo), *Fuphorbia* spp. (Euforhia), *Glyceria* spp. (Grarnigna di palude), *Hypericum* spp. (Erba di S.Giovanni), *Leersia oryzoides* (Asperella), *Phalaris* spp.(Scagliola). *Rumex* spp. (Romice), *Sonchus* spp. (Grespino), *.Sorghurn halepen.se* (Sorgo selvatico, Sorghetta):
- *Alisma* spp. (Mestolitecia), *Butomus* spp.(Giunco fiorito), *Cyperus* spp. (Zigolo), *Ferula* spp.(Ferula). *Juncus* spp. (Giunco). *Nardus* spp. (Cervino), *Scirpus* spp. (Lisca marittima), *Sparganium* spp. (Coltellaccio), *Tussilago* spp. (Tossilaggine):
- *Agrostis* spp. (Cappelline delle prateriel. *Alliunt* spp. (Aglio da fiore). *Artemisia* spp.(Assenzio). *Annido* spp.(Canna), *Cynodon dactylon* (Gramigna comune), *Gleochorna* spp. (Eilera terrestre), *Oxalis* spp. (Acetosella), *Paspalum* spp. (Panico acquatico), *Phragmites* spp. (Cannuccia), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rubus* spp. (Rovo) . *Typha* spp. (Lisca),Urrica spp. (Ortica):
- *Clematis spp. (Clematide) . Convolvulus arvensis (Vilucchio comune). Rubia peregrina (Rabbia).*
  alla dose di 3-8 L/lia a seconda della infestante.
- **Infestanti arbustive:** *Sambucus* spp. (Sambuco), *Lonicera* spp.(Caprifoglio), ecc.
  alla dose di 3-8 L/Ha a seconda della infestante.

In presenza di infestanti a macchia, impiegare concentrazioni di 1-2 1.1h1 sulle annuali e 2-5 L/h1 sulle perenni.

Per Olive da olio. nella preparazione delle piazzole di raccolta. applicare il prodotto fino a 6 litri per ettaro, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miseelazione compiuta.

FITOTOSSICITA 11 prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben significata delle specie arbustive e arboree. In impianti giovani e su colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

NOCIVITA : durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto dí tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali.
Non applicare con í mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9. conmia 3. D I vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Snialtire le confezioni secondo le nonne vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Ii contenitore non può essere riutilizzato.

FREMONT

ERBIC1DA DI POST-EMERGENZA - CONCENTRATO SOLUBILE

Fremont

Composízione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosatc acido puro .... g 30,7 t= 360 wi)
sottoforma di sale isopropilamminico g 41,50 (= 486 g/1)
!tieni e coadiuvanti ... q.b. a 100

IRRITANTE

FRASI 111 RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. tossico per gli organismi ai:qui-incl. pito provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatieo.
CONSIGLI 01 PRUDENZA
Conservare filmi dalla portata dei bambini. Conqervarc lontano da alimenti t) mangimi e da bevande. In caso di contatto con gli occhi, !alare immediatamente *e* abbondantemente con acqua eensultare medico.
.sare indumenti protettivi e guanti adatti *e* proteggersi gli

ecchilla faccia. In caso cli incidente o malessere consultare immediatamente il medico ise possibile, mostrargli l'etichetta) Non gettare i residui nelle fognature. Non klisfarsi del prodotto *e* del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.Non disperdere nell'ambiente.
I2iferirsi alle istruzioni 9ecialiischede informative in materia di sieurez7a

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

I itolare dell'autorizzazione :
ROTAM AGROCHEM1CAL EUROPE UMITED
Camrascan House Minerva Business Park - Lynch Wood - Peterborough, PE2 6QI2
Inghilterra
Tel +33 4 27 02 73 33

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto : ml 20-100-200-250-500; litri 1-2-5-10-20-25-50-100
Partita n.: *

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
11 contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

12A01645

DECRETO 5 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Stoy».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolanento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2011 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato STOY contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Gondar registrato al n. 12803 con Decreto direttoriale in data 9 settembre 2008 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 dicembre 2010, dell Inpresa medesima:

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza deì requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gondar;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosarlitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE),di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguainenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolarnento (LIE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6OR - United Kihgdom, è autorizzata ad immettere in commercio prodotto fitosanitario denominato STOY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da m L 500; L 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 215301 China.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15247.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Bozza 01/11-ver.01

STOY

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosslfuron puro 4,18 (40 g/1)
• Cofornulanti q .b. a g 100

FRASI DIRISCHIO
Altamente tossico per 3n1sm pi'ovecare a :in:3,j: !ermirie effetti l'egatt iente
CONSIGLI DI PRUDENZA
'.,Ortservae tuon dara bir,è de, '...onservare iontan:. da alimenti i; inadgen,
itangiare ne bere ite't ffini:.•ei durai »lee Non gettare, i :lede fognature t..itiesii e
'suo contenitore devono e.s: srr. .ine !Aiuti oefii..olosi Non disderder nell ambienti' - !'.i.'s
.tit ;:,clirena

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Rotam Agrochemical Europe Limited
Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood
Peterborough, Cambridgeshire PE2 6QR — England
Tel. +33 427027333

Officina di Produzione: Rotam Agrochemical Europe Limited — Kunshan, Jiangsu (China)
Distribuito da:
Autorizzazione del Ministero della Salute n.... del...
Contenuto netto: ml 500 — Litri 1, 5, 10

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione *ed* in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRLZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAIIONI PER IL MEDICO
Sintomi: incaso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
STOY è un erbicida di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate, è traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'intemo degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, qual ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
STOY è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena* spp.), Agropiro *(Agropyron repens),* Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides),* Giavone *comune(Echinochloa crus-gellis),* Loglio *(Lolium* spp.), Setaria o Panicastrella *(Setaria* spp.) Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghurn halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus* spp.), Ambrosia *(Ambrosia artemisifolia),* Carota selvatica o Rindimolo *(Anni majus),* Forbicina comune *(Bidens tnPartita),* Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris),* Rucola selvatica *(Diplotaxis* erucoides), Fumaria *(Fumarla olkinalis),* Camomilla *(Matricaria camomilla),* Galinsoga *(Galinsoga parvitiora),* Erba Mercurella *(Mercurialis annue),* Soffione minore o Lattaiola *(Picris echioides),* Persicaria *(Polygonum persicaria),* Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium),* Erba porcellana *(Porfulaca deracea),* Rafano o Ramolaccio selvatico *(Raphanus raphanistrum),* Rapisffo *(Rapistrum togosum),* Senape selvatica *(Sinapis arvensis),* Grespino *(Sonchus oieraceus),* Centocchio *(Stanarla media).* Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune graminacee quali Panico *(Panicum* spp.), Sanguinella *(Digitaria sanguinali4* e Dicotiledoni quali Stramonio *(Datura stramonium),* Topinambur *(Helianthus tuberosus),* Fitolacca *(Phllolacca americana),* Convolvoio nero o Poligono convolvolo *(Fallopia convolvolus),* Erba morella *(Solanum nigrum),* Nappola o Spino d'asino *(Xanthium* spp.).

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
STOY si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In caso di infestanti sensibili, STOY va applicato alla dose di i Uha. Nel caso di infestazioni comprendenti malerbe mediamente o scarsamente sensibili è consigliabile utilizzare STOY in miscela con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Sulcotrione, Mesotrione, ecc.
STOY va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 *Vha,* impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
STOY, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con ifforatore chiuso.

Bozza 01/11 -ver,01

AVVERTENZE
- Non impiegare STOY su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,51/h1di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico deNa miscelazione compiuta.

FrTOTOSSIMTA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZI CNE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare *i n* assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire leconfezioni secondo le norme vigenti.
il contenitore completamente svuotato non *deve* essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A01646

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Turbatu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Turbatu Elena, nata a Focsani (Romania) il giorno 18 dicembre 1981, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della conferenza di servizi dell'11 giugno 2009;

Condiderato che nella predetta seduta la Conferenza di servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Visto il decreto direttoriale in data 17 novembre 2010, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi, pari a 450 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: Area critica (anestesiologia e rianimazione, medicina d'urgenza, e nursing in area critica) etica deontologia, organizzazione e legislazione sanitaria.

Vista la nota in data 9 dicembre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 9 gennaio 2012 con la quale l'Università degli studi di Roma - Tor Vergata corso di laurea in infermieristica, sede Tor Vergata, ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2003 dalla signora Turbatu Elena, nata a Focsani (Romania) il giorno 18 dicembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La signora Turbatu Elena, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01558

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Emilia Elzbieta Florea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 4 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Emilia Elzbieta Florea nata a Kielce (Polonia) il giorno 25 marzo 1981, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Kierunku farmacja» rilasciato in data 31 marzo 2006 con il n. 22689 dalla Akademia Medyczna w Gdansku - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Kierunku farmacja» rilasciato dalla Akademia Medycz-

na w Gdansku - Polonia – in data 31 marzo 2006 con il n. 22689 alla sig.ra Emilia Elzbieta Florea, nata a Kielce (Polonia) il giorno 25 marzo 1981, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Emilia Elzbieta Florea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale
PARISI

12A01714

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Edit Dóra Molnár, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto Legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Edit Dóra Molnár nata a Oroshaza (Ungheria) il giorno 16 febbraio 1980, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Áltálános orvostudomány doktorának» rilasciato in data 11 settembre 2004 con il n. 99/2004 dalla Univerisità degli studi di Szeged - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Áltálános orvostudomány doktorának» rilasciato dalla Univerisità degli studi di Szeged - Ungheria – in data 11 settembre 2004 con il n. 99/2004 alla sig.ra Edit Dóra Molnár, nata a Oroshaza (Ungheria) il giorno 16 febbraio 1980, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Edit Dóra Molnár è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. il direttore generale
PARISI

12A01715

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ausra Baranauskaite, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 23 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ausra Baranauskaite nata a Siauliai (Lituania) il giorno 3 luglio 1987, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ir vaistininko profesinę kvalifikacija» rilasciato in data 21 giugno 2011 serie MU nr. 000530 dalla Lietuvos Sveikatos Mokslu Univeritates - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ir vaistininko profesinę kvalifikacija» rilasciato dalla Lietuvos Sveikatos Mokslu Univeritates - Lituania - in data 21 giugno 2011 serie MU nr. 000530 alla sig.ra Ausra Baranauskaite, nata a Siauliai (Lituania) il giorno 3 luglio 1987, di cittadinanza lituana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Ausra Baranauskaite è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A01717

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Paul Cornel Freiman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposi-

zioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Paul Cornel Freiman nato a Arad (Romania) il giorno 22 marzo 1976, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato in data 20 marzo 2001 con il n. 243 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania - in data 20 marzo 2001 con il n. 243 al sig. Paul Cornel Freiman, nato a Arad (Romania) il giorno 22 marzo 1976, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Paul Cornel Freiman è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A01718

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Hounsou Honvou Houngavou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hounsou Honvou Houngavou nato a Vigina (Benin) il giorno 1° luglio 1954, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Ветеринарна медицина» rilasciato in data 28 febbraio 1989 con il n. 5332 dall'Istituto Superiore di Medicina Zoologica e di

Veterinaria di Stara Zagora - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Ветеринарна медицина» rilasciato dall'Istituto Superiore di Medicina Zoologica e di Veterinaria di Stara Zagora - Bulgaria - in data 28 febbraio 1989 con il n. 5332 al sig. Hounsou Honvou Houngavou, nato a Vigina (Benin) il giorno 1° luglio 1954, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

Il sig. Hounsou Honvou Houngavou è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A01719

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ileana Pop Tomoiaga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ileana Tomoiaga nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 12 novembre 1983, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 9 dicembre 2009 con il n. 168 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Visto il certificato di matrimonio serie CE n. 720378 rilasciato in data 6 gennaio 2010, esibito dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Ileana Pop nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 12 novembre 1983, di cittadinanza romena, titolare del «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 9 dicembre 2009 con il n. 168 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş - Romania, è la stessa persona di Ileana Tomoiaga e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla

base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş - Romania - in data 9 dicembre 2009 con il n. 168 alla sig.ra Ileana Pop, nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 12 novembre 1983, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Ileana Tomoiaga è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A01720

DECRETO 5 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bigbang.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003. n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e

scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2011 dall'impresa Rotam agrochemical Europe Ltd, con sede legale Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BIGBANG, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Glifogold S registrato al n. 11099 con decreto direttoriale in data 29 novembre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 3 agosto 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier FH021;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Glifogold S registrato al n. 1 1099;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2001 di recepimento della direttiva 2001/99/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo n. 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza glifosate;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate in allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Rotam agrochemical Europe Ltd, con sede legale Camrascan House, Minerva Business Park, I,ynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BIGBANG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni dì autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 20 - 100 - 200 - 250 - 500; L I - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 100.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa: Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88, Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15278.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BIGBANG

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA – CONCENTRATO SOLUBILE

BIGBANG

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosate acido puro .... g 30,7 (= 360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico g 41,50 (= 486 g/l)
Inerti e coadiuvanti ..... q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione :
ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Camrascan House Minerva Business Park - Lynch Wood – Peterborough, PE2 6QR Inghilterra
Tel. +33 4 27 02 73 33

Officina di Produzione :
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88, Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina

Distribuito da:

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto : ml 20-100-200-250-500; litri 1-2-5-10-20-25-50-100
Partita n.: *

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare la confezione ben chiusa. Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non rientrare nelle zone trattate senza indumenti protettivi, fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta. Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
BIGBANG è un erbicida sistemico da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali, biennali o perenni. Agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici ed agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica ed effetto visivo dopo alcuni giorni, con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.
BIGBANG non ha attività residuale in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nel terreno.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, utilizzando volumi d'acqua relativamente bassi e in ogni caso non superiori a 200-300 litri di soluzione per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento.
BIGBANG consente di ottenere i migliori risultati operando a basse pressioni (max 2 atm.), con attrezzature munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Si possono utilizzare anche attrezzature che distribuiscono il prodotto per contatto (a spugna, a corda, ecc.). L'addizione di solfato ammonico, in ragione di 8-10 kg per ettaro consente di impiegare le dosi inferiori prescritte

Avvertenze
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacco parassitario, ha efficacia ridotta.

Evitare la deriva. Eliminare i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento. Non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento. Dopo l'applicazione lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con prodotto residuale lasciando trascorrere almeno 2 settimane. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 8 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO
BIGBANG è impiegato per il diserbo delle seguenti colture :
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purchè ben lignificato: **Vite Agrumi** (arancio, mandarino, limone, cedro, pompelmo) - **Pomacee** (melo, pero) - - **Olivo.**
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben significato: **Drupacee** (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarine, pesco, susino), **Noce, Mandorlo, Pioppo.**
Colture intercalari (tra raccolta della coltura principale e semina/trapianto) – Eliminazione del set-aside .
Ornamentali e Forestali.
Terreni in assenza della coltura e destinati alla coltivazione di: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, grano, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, con trattamenti prima della semina su malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore **(un solo trattamento l'anno).**

BIGBANG

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA – CONCENTRATO SOLUBILE

Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali ed Industriali. Aree ed opere civili. Sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

FASE D'INTERVENTO - DOSI D'IMPIEGO
BIGBANG si impiega in pre-semina, pre-trapianto, post-raccolta o in colture legnose in atto, preferibilmente con attrezzature selettive/schermanti.
I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.

Le dosi d'impiego variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata. Impiegare 200-300 litri d'acqua per ettaro con le seguenti quantità :

- **Infestanti annuali e biennali** : *Alopecurus* spp.(Coda di volpe), *Avena* spp.(Avena), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium* spp. (Loglio), *Poa* spp.(Fienarola), *Oryza sativa* (Riso crodo), *Amaranthus* spp.(Amaranto), *Calendula* spp.(Fiorrancio), *Chenopodium* spp.(Farinello), *Mercurialis* spp. (Mercorella), *Orobanche* spp.(Succiamele delle fave), *Portulaca* spp.(Porcellana), *Raphanus* spp.(Ravanello selvatico), *Senecio* spp.(Senecione), *Sinapis* spp.(Senape selvatica), *Stellaria* spp.(Centocchio), *Veronica* spp. (Veronica), alla dose di 1.5 - 4.0 L/Ha a seconda della infestante.
- **Infestanti perenni**: *Agropyron repens* (Gramigna, Agropiro), *Carex* spp.(Carice), *Cirsium* spp. (Cardo), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Glyceria* spp. (Gramigna di palude), *Hypericum* spp. (Erba di S.Giovanni), *Leersia oryzoides* (Asperella), *Phalaris* spp.(Scagliola), *Rumex* spp. (Romice), *Sonchus* spp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico, Sorghetta);
- *Alisma* spp. (Mestolaccia), *Butomus* spp.(Giunco fiorito), *Cyperus* spp. (Zigolo), *Ferula* spp.(Ferula), *Juncus* spp. (Giunco), *Nardus* spp. (Cervino), *Scirpus* spp. (Lisca marittima), *Sparganium* spp. (Coltellaccio), *Tussilago* spp. (Tossilaggine);
- *Agrostis* spp. (Cappelline delle praterie), *Allium* spp. (Aglio da fiore), *Artemisia* spp.(Assenzio), *Arundo* spp.(Canna), *Cynodon dactylon* (Gramigna comune), *Gleochoma* spp. (Ellera terrestre), *Oxalis* spp. (Acetosella), *Paspalum* spp. (Panico acquatico), *Phragmites* spp. (Cannuccia), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rubus* spp. (Rovo) ,*Typha* spp. (Lisca),*Urtica* spp. (Ortica);
- *Clematis spp. (Clematide)* , *Convolvulus arvensis (Vilucchio comune), Rubia peregrina (Robbia)*, alla dose di 3-8 L/Ha a seconda della infestante.
- **Infestanti arbustive:** *Sambucus* spp. (Sambuco), *Lonicera* spp.(Caprifoglio), ecc. alla dose di 3-8 L/Ha a seconda della infestante.

In presenza di infestanti a macchia, impiegare concentrazioni di 1-2 L/hl sulle annuali e 2-5 L/hl sulle perenni.

Per Olive da olio, nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 litri per ettaro, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben significata delle specie arbustive e arboree. In impianti giovani e su colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

NOCIVITÀ : durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

BIGBANG

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA – CONCENTRATO SOLUBILE

BIGBANG

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Glifosate acido puro .... g 30,7 (= 360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico g 41,50 (= 486 g/l)
Inerti e coadiuvanti ...... q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione :
ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Camrascan House Minerva Business Park - Lynch Wood – Peterborough, PE2 6QR Inghilterra
Tel. +33 4 27 02 73 33

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto : ml 20-100-200-250-500; litri 1-2-5-10-20-25-50-100
Partita n.: *

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

12A01644

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 gennaio 2012.

Revoca del decreto 20 febbraio 2009 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1», in Roma, e alla nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visti gli articoli 2539 e seguenti del codice civile;

Visto gli articoli, sezione V, delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2463 del 20 febbraio 2009 con il quale la cooperativa edilizia «Fiamme Azzurre 1» con sede in via Siro Sollazzi 99 - località Torraccia - Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato liquidatore il sig. Ilardi Marco;

Visto l'art. 4 del citato decreto direttoriale n. 2643/2009 che disponeva che il commissario liquidatore era tenuto, prima di procedere alla liquidazione della cooperativa, in considerazione sia dell'esistenza del contributo erariale che dell'area per edificare concessa dal comune di Roma, ad espletare un ultimo tentativo diretto alla possibile ricostituzione della compagine sociale;

Vista la deliberazione n. 1 del 12 maggio 2011 del commissario liquidatore, con la quale ha dichiarato la decadenza di alcuni originari soci che da anni non partecipavano alla vita associativa della cooperativa;

Vista la deliberazione n. 2 del 12 maggio 2011 del commissario liquidatore, di iscrizione ad un nuovo libro dei soci della cooperativa edilizia «Fiamme azzurre 1», con l'inserimento di n. 17 richiedenti in ordine cronologico di presentazione della domanda, previo espressa volontà degli interessati di partecipare alla vita associativa ed accertamento dei titoli per l'ammissione alla cooperativa edilizia beneficiaria del contributo erariale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il verbale di assemblea del 16 settembre 2011 con il quale è stato deliberato la ricostituzione degli organi sociali, con la nomina del consiglio di amministrazione nei modi e nei termini previsti dallo statuto societario, e la revoca della liquidazione della cooperativa edilizia «Fiamme azzurre 1»;

Vista la relazione finale del commissario liquidatore, datata 31 ottobbre 2011 ed integrazione del 5 dicembre 2011, dalla quale emerge la volontà reale dei soci di raggiungere lo scopo sociale della cooperativa, anche con l'estinzione di un debito e l'impegno economico da adempiere con i versamenti previsti per far fronte alle perdite relative agli anni 2009, 2010 e 2011;

Rilevato che il commissario liquidatore, in adempimento all'art. 4 del citato decreto direttoriale n. 2643/2009, in data 16 settembre 2011 ha deliberato la ricostituzione degli organi sociali e la revoca della liquidazione;

Ritenuto che sono venuti a mancare i presupposti per la prosecuzione della liquidazione coatta amministrativa, ragione per la quale occorre procedere alla revoca della liquidazione coatta della cooperativa edilizia «Fiamme azzurre 1» disposta con il suindicato decreto;

Decreta:

Articolo unico: per le motivazioni in premessa, è revocato il decreto direttoriale prot. n. 2463 del 20 febbraio 2009 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa edilizia «Fiamme azzurre 1» con sede in via Siro Sollazzi 99 - località Torraccia - Roma. .

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: ARREDI

12A01559

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° febbraio 2012.

Revoca dell'autorizzazione, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007 all'organismo di controllo «Biozoo srl», in Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera *c)* e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui dal 1° gennaio 2009 gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,

l'etichettatura e i controlli e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2009, prot. 13778, con il quale «Biozoo S.r.l.», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, è stato autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834/2007;

Vista la comunicazione del data 31 gennaio 2012 con la quale «Accredia» ha disposto per «Biozoo S.r.l.» l'adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento per mesi quattro a decorrere dal 30 gennaio 2012;

Visto il regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione RG01 di «Accredia» che prevede che nonostante la sospensione dell'accreditamento l'organismo può procedere alla sorveglianza ed al rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate;

Considerato tuttavia che la succitata previsione si pone in contrasto con l'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007 in quanto di fatto autorizza al controllo un soggetto che non possiede uno dei requisiti tassativamente richiesti dal comma 5 del citato art. 27;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto 9, lettera *d)* del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Considerato pertanto che non è più possibile mantenere l'autorizzazione di «Biozoo S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

A «Biozoo S.r.l.», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, è revocata l'autorizzazione, rilasciata con decreto ministeriale del 26 giugno 2009, prot. 13778, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Art. 2.

La revoca dell'autorizzazione di cui al presente decreto non preclude a «Biozoo S.r.l.» la possibilità di essere autorizzata nuovamente una volta riottenuto l'accreditamento e previo esito positivo dell'esame della documentazione di sistema da parte di questo Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995.

Art. 3.

La società «Biozoo S.r.l.» è tenuta a trasmettere, entro il 15 febbraio 2012, alle regioni e provincie autonome ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore e Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità le informazioni previste dall'art. 10 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, relative all'anno 2011, periodo in cui era vigente l'autorizzazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A01817

DECRETO 1° febbraio 2012.

Determinazione degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quali Organismi di controllo temporaneo sugli operatori assoggettati alla «Biozoo srl», in Sassari.

ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera *c)* e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui dal 1° gennaio 2009 gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto del 1° febbraio 2012, n. 2925, che revoca a «Biozoo S.r.l.» l'autorizzazione rilasciata con decreto ministeriale del 26 giugno 2009, prot. 13778, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834/2007;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo e della certificazione delle produzioni agroalimentari come «da agricoltura biologica o biologica» degli operatori sottoposti al controllo del suddetto organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari, effettuerà temporaneamente i controlli sugli operatori attualmente assoggettati all'organismo di controllo «Biozoo S.r.l.» a cui è stata revocata l'autorizzazione con decreto del 1° febbraio 2012, n. 2925, citato in premessa.

2. Il personale degli uffici periferici di questo Ispettorato per il controllo degli operatori si avvarrà della documentazione del suddetto organismo di controllo.

3. L'organismo di controllo «Biozoo S.r.l.» potrà mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attività di controllo.

4. «Biozoo S.r.l.» è tenuto a trasmettere con immediatezza ai singoli uffici periferici di questo Ispettorato l'elenco degli operatori che insistono sul territorio di competenza di detti uffici.

Art. 2.

Gli operatori iscritti negli elenchi dell'organismo di controllo «Biozoo S.r.l.» possono cambiare organismo presentando la notifica di variazione alle autorità competenti.

Art. 3.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Biozoo S.r.l.», è consentito agli stessi, temporaneamente, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione è stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilità dei controlli nel detto periodo è attribuita all'Ispettorato centrale la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

L'Ispettore generale capo: SERINO

12A01818

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Primavera società cooperativa sociale», in Terrassa Padovana, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28/09/2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 17/11/2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Primavera società cooperativa sociale», con sede in Terrassa Padovana (PD) (codice fiscale 02638080289) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la Dott.ssa Silvia Moni Bidin, nata a Latisana (UD) il 24/04/1981, domiciliata presso lo studio di Gramignan Associati in Padova, via Giusto Demenabuoi, n. 25 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01303

DECRETO 16 gennaio 2012.

Scioglimento della «Sempremusica Società Cooperativa», in Gallarate, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 27/01/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Sempremusica Società Cooperativa» con sede in Gallarate (VA), costituita in data 18/01/2006, n. REA VA-302321, Codice fiscale n. 02242870026, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28/06/1964, con studio in Lungarno Guicciardini n. 9, Firenze - 50125, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01304

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Molitierno Margherita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Molitierno Margherita, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2) rilasciati in data 13 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Associazione SA.PI. International School di Aversa (CE);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Molitierno Margherita, cittadina italiana, nata a Maddaloni (CE) in data 23 ottobre 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01305

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Baffo Giada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Baffo Giada, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2) rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Calen S.r.l. di Grottamare (AP);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Baffo Giada, cittadina italiana, nata a Civitanova Marche (MC) in data 4 gennaio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01306

DECRETO 31 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Francesco Sorrenti, di titolo di studio estero abilitante all'iscrizione in Italia al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Sorrenti, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di amministratore unico della società «Dozzini Maggioni Sorrenti, s.l.» con sede in Hondarribia (Guipuzcoa - Spagna) esercente attività di ristorazione per oltre 2 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la circolare ministeriale n. 3329/C del marzo 1994 che prevede che ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio sia possibile considerare equiparabili l'attività di vendita di alimenti e bevande con quella di somministrazione delle stesse;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto, anche sulla base della citata posizione ministeriale, l'esperienza professionale dell'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/ 1985 e del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, previa dimostrazione da parte dell'interessato, mediante produzione di idonea documentazione, di effettivo svolgimento di direzione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ritenendo di non poter discriminare l'interessato sulla base del fatto che detta esperienza è stata maturata in altro Stato membro dell'Unione europea;

Acquisito parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confesercenti-Fiepet;

Considerato che il Ministero dello Sviluppo economico, con nota prot. n. 7715 del 13 gennaio 2012 ha comunicato al richiedete a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 242, le determinazioni della conferenza di servizi e la necessità di ulteriore documentazione ai fini dell'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, ai sensi del citato art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, ha fornito ulteriore documentazione idonea a comprovare, nel periodo lavorativo considerato, l'effettivo svolgimento di mansioni di direzione ed organizzazione dell'attività;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Francesco Sorrenti, cittadino italiano, nato a Milano (MI) in data 19 dicembre 1965, è riconosciuta l'esperienza professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/ 1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01557

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

DECRETO 4 novembre 2011.

Ripartizione del Fondo Politiche giovanili, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Anno 2011.

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 401, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche della gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della Gioventù, on. Giorgia Meloni, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 e, in particolare, l'art. 1, commi 5, lettere dalla *a)* alla *f)*, e 6;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 delega le suddette funzioni al Ministro della gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2010, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2011», che ha assegnato al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per le politiche giovanili», nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato «Gioventù», una dotazione finanziaria di euro 32.909.777,00;

Visto l'art. 1, comma 166, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 («legge di stabilità 2011»), che demanda alla «tabella C», allegata alla medesima legge, l'individuazione delle «dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità», così determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2011, del «Fondo» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in euro 12.788.000,00;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2011 che, al fine di adeguare il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011 alle effettive dotazioni finanziarie di cui alla legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ed alla legge n. 221/2010 (legge di bilancio 2011), ha operato una riduzione, a carico del C.D.R. 16 - cap. 853 «Fondo per le politiche giovanili», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura di euro 20.122.000,00;

Ritenuto pertanto che, a seguito della riduzione ora menzionata, gli stanziamenti effettivi, per l'anno 2011, aventi la finalizzazione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 («Fondo per le politiche giovanili») ammontano ad euro 12.787.777,00;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del C.D.R. n. 16, denominato «Gioventù», per l'esercizio finanziario 2011, in considerazione dell'avanzo d'esercizio realizzatosi nel precedente esercizio finanziario 2010;

Vista l'intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, concordata in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le azioni ed ai progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sulle risorse del citato Fondo per le politiche giovanili - triennio 2010/2012;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, dell'intesa citata che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle regioni e delle province autonome nella misura del 46,15% dello stanziamento annuale del «Fondo per le politiche giovanili» (pari pertanto, per il 2011, ad euro 5.901.559,09);

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di «federalismo amministrativo»;

Visto il quesito sollevato, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della gioventù al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (nota UBRRAC 4225 P-4.7.1 in data 28 febbraio 2011) afferente, tra l'altro, l'eventuale sopravvenuta incompatibilità, a decorrere dal 2011, della citata disposizione di cui all'art. 2, comma 1, dell'intesa in data 7 ottobre 2010 con la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010;

Considerato che, nelle more dell'evasione del suddetto quesito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto n. 50436 del 20 maggio 2011 (registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 2011, registro n. 7, foglio n. 146), ha ricompreso il «Fondo per le politiche giovanili» nell'ambito delle risorse statali a valere sulle quali possono essere realizzati i trasferimenti non finalizzati a specifiche *policies* (di seguito: «trasferimenti indistinti») a favore delle regioni, ai sensi del citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, ed ha contestualmente trasferito alle regioni, a valere sul citato «Fondo per le politiche giovanili» - E.F. 2011, euro 6.761.260,00;

Ritenuto che il menzionato decreto - M.E.F. n. 50436 del 20 maggio 2011 risulta adottato sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, a propria volta emanato previa intesa della Conferenza Stato-regioni (seduta del 18 novembre 2010);

Ritenuto, conseguentemente, che l'onere di cui all'art. 2, comma 1, dell'intesa 7 ottobre 2010, concordato in sede di Conferenza unificata (trasferimenti alle regioni per euro 5.901.559,09, a valere sugli stanziamenti - E.F. 2011 del «Fondo per le politiche giovanili»), risulta adempiuto a seguito del trasferimento finanziario a diverso titolo a favore delle regioni, per il maggior importo di euro 6.761.260,00, disposto, pur sempre a valere sulle risorse del citato «Fondo», d'intesa con la Conferenza

Stato - regioni, con decreto n. 50436 del 20 maggio 2011, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della più volte citata intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei comuni nella misura del 9,23% dello stanziamento annuale del «Fondo per le politiche giovanili», così come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, pari pertanto, per il 2011, ad euro 1.180.311,82;

Visto altresì l'art. 4, comma 2, della più volte citata intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle province nella misura di euro 3.000.000,00;

Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo per l'anno 2011, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamele indicati all'art. 3, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con gli enti locali.

2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3 è destinata, per l'anno 2011, la somma di euro 1.846.205,18.

3. Alle regioni, ai sensi dell'art. 4, nonché al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati all'art. 5, è destinata la somma complessiva di euro 10.941.571,82 per l'anno 2011.

Art. 2.

Variazioni compensative

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli 4 e 5, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza unificata nei confronti delle regioni e degli enti locali, eventuali incrementi delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le politiche giovanili», disposti nel corso del medesimo esercizio finanziario, in conformità a quanto sancito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», realizzati mediante contestuale riduzione delle disponibilità finanziarie di diversi capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega conferita al Ministro della gioventù, ed iscritte al C.D.R. n. 16 denominato «Gioventù», dovranno intendersi interamente destinati al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3.

2. Eventuali riduzioni delle risorse iscritte, al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le politiche giovanili», disposte successivamente alla data di adozione del presente decreto da manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, quale risultante dall'art. 1, comma 2, dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 7.

Art. 3.

Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Costituiscono azioni di rilevante interesse nazionale, ammesse al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 7, quelle di seguito indicate:

a) «Diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani al diritto alla prima casa di abitazione;

b) «Imprese future», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani a forme di credito agevolato e garantito per l'avvio di iniziative imprenditoriali o a carattere professionale;

c) «Sostegno alla diffusione della cultura fra i giovani», finalizzata all'obiettivo di una più completa crescita giovanile, volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale, anche attraverso il sostegno ad iniziative culturali di elevato profilo promosse ed animate dai giovani;

d) «Cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo recupero di identità dei giovani nel loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri, parte integrante di una comunità civile;

e) «Diritto al futuro», finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, al sostegno alle giovani coppie e alla natalità, alla facilitazione dell'accesso al credito per le finalità in questione, con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici;

f) «Protagonismo generazionale», finalizzata a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico;

g) «La meglio gioventù», finalizzata a dare risalto e visibilità alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualità e la creatività dei giovani;

h) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualità e delle eccellenze;

i) «Attivare i diritti», finalizzata alla realizzazione di una campagna informativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei connessi vincoli finanziari, destinata a rendere note ai giovani l'esistenza delle opportunità, e le relative modalità di accesso, derivanti dal regolamento interministeriale in data 17 dicembre 2010, n. 256, e dal decreto interministeriale in data 19 novembre 2010, concernenti l'accesso a crediti garantiti dallo Stato per il sostegno, rispettivamente, all'acquisto della prima casa ed allo studio, nonché dal decreto del Ministro della gioventù in data 19 novembre 2010, recante misure incentivanti alla stabilizzazione dei giovani lavoratori precari.

2. Costituiscono altresì azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le ulteriori attività di comunicazione istituzionale, ove realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei connessi vincoli finanziari, l'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro della gioventù ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche in collaborazione con enti locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali, nonché tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventù ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attività delegate al Ministro della gioventù.

3. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare considerata la circostanza che informare i giovani in ordine alle opportunità loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro della gioventù ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attività di comunicazione istituzionale di cui al comma 2 realizzate mediante piattaforme Web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformità a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

4. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della gioventù può stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ente pubblico non economico vigilato dal Ministro della gioventù, specifici accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalità di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati.

5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al presente articolo, il Dipartimento della gioventù può inoltre stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altre pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni e gli enti locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralità di comuni, ovvero una pluralità di province, possono altresì essere realizzate stipulando convenzioni con le associazioni che siano titolari della rappresentanza generale, in sede di conferenza unificata, delle due menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In applicazione del presente comma, il Dipartimento della gioventù, a valere sulle risorse destinate alle «Azioni e progetti di rilevanza nazionale», come quantificate dall'art. 1, comma 2, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 7, destina in particolare:

a) euro 4.000.000,00 alla realizzazione di un'iniziativa volta ad attivare servizi a favore degli studenti universitari, nonché a sviluppare la creatività urbana, da realizzarsi, previa stipula di apposita convenzione-quadro, in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) euro 1.000.000,00 alla realizzazione di un'iniziativa volta ad attivare progetti sulla sicurezza stradale, iniziative per lo sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie, nonché iniziative rivolte alla tutela del territorio, da realizzarsi, previa stipula di apposita convenzione-quadro, in collaborazione con l'Unione province italiane (UPI).

6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2011, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le politiche giovanili.

Art. 4.

Trasferimenti indistinti alle regioni - Federalismo amministrativo

1. In considerazione dell'avvenuto trasferimento alle regioni, a valere sugli stanziamenti del «Fondo per le politiche giovanili», con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 50436 del 20 maggio 2011 di cui alle premesse, di risorse pari ad euro 6.761.260,00, si intendono integralmente assolti, per l'anno 2011, gli oneri assunti dallo Stato, nei confronti delle regioni medesime, derivanti dall'art. 2, comma 1, dell'intesa sancita dalla conferenza unificata in data 7 ottobre 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, concernente la ripartizione del Fondo - triennio 2010/2012.

Art. 5.

Azioni e progetti destinati al territorio

1. Per l'esercizio finanziario 2011, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province è stabilita in euro 4.180.311,82. In particolare, in conformità all'art. 4 dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata il 7 ottobre 2010, una quota di risorse pari ad euro 1.180.311,82 è destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai comuni, mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro è destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dalle province.

2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del cofinanziamento degli interventi proposti da comuni e province, trova applicazione l'art. 4, comma 3, dell'intesa in data 7 ottobre 2010.

Art. 6.

Attività strumentali

1. Una quota, non superiore al 5% delle risorse di interesse nazionale di cui all'art. 3, è destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventù adeguate professionalità.

Art. 7.

Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2010

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nell'esercizio finanziario 2010, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, mediante puntuale assunzione di impegni contabili a favore dei suddetti enti nella misura prevista dal decreto del Ministro della gioventù in data 18 ottobre 2010, recante «Riparto, per l'anno 2010, delle risorse del Fondo per le politiche giovanili», le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alla competenza del capitolo n. 853 denominato «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - E.F. 2011, ammontanti ad euro 15.423.155,00, devono intendersi integralmente destinate alla realizzazione delle «Azioni e dei progetti di interesse nazionale», di cui all'art. 3.

Roma, 4 novembre 2011

Il Ministro: MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 119

12A01823

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute. (Deliberazione n. 31).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,di seguito il «Codice»);

Considerato che il ricorso alle potenzialità del web, con riferimento a tematiche che riguardano la salute rappresenta una realtà in costante evoluzione che coinvolge un sempre maggior numero di utenti anche medici che, tramite Internet, si scambiano informazioni e pareri e condividono esperienze scientifiche e umane;

Considerato che tale scambio di informazioni ed esperienze riveste una particolare utilità e rilevanza per la condivisione, non solo di conoscenze scientifiche, ma anche di contatti umani e per la creazione di reti di solidarietà e di sostegno tra gli utenti;

Considerato, tuttavia, che il trattamento nella rete di dati sensibili e, in particolare, dei dati che riguardano la salute degli utenti presenta profili di rischio per i diritti e

le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti interessati, in relazione alla particolare delicatezza dei dati trattati e delle caratteristiche di Internet;

Visto che, in tale contesto, emerge la necessità di una maggiore sensibilizzazione e attenzione agli aspetti che riguardano il corretto trattamento dei dati personali e sensibili;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

1. Di adottare l'unito documento, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute», che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1).

2. Che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO *1*

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE NEI SITI WEB ESCLUSIVAMENTE DEDICATI ALLA SALUTE.

1. *Premessa.*

Il ricorso alle potenzialità del web con riferimento alle tematiche relative alla salute rappresenta una realtà in costante evoluzione.

Lo scambio quotidiano tra utenti di informazioni, consigli, commenti e testimonianze, nei siti che si occupano di tali tematiche, testimonia l'utilità e il valore di queste esperienze sia con riguardo alla condivisione di conoscenze scientifiche sia con riguardo alla creazione di uno spazio di solidarietà e di reciproco sostegno umano.

Anche per questo è opportuno che il trattamento dei dati personali identificativi e sensibili degli utenti nell'ambito di siti web dedicati esclusivamente alla salute, all'interno dei quali si richiedono consigli, si scambiano informazioni e si inviano commenti, avvenga oltre che nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza, di correttezza e buona fede (art. 11 del Codice), anche delle specifiche indicazioni contenute nelle presenti linee-guida.

Con il presente provvedimento il Garante ritiene utile fornire indicazioni e raccomandazioni, allo scopo di prevenire i rischi connessi alla pubblicazione e diffusione dei dati relativi alla salute in Internet e, in particolare, di evitare un'impropria esposizione delle persone e dei loro dati più intimi nella rete. Ciò anche al fine di consentire agli utenti di partecipare, con maggior consapevolezza, a questi spazi di scambio di informazioni e di reciproca manifestazione di solidarietà.

2. *Ambito considerato.*

Le presenti linee-guida riguardano i gestori dei siti web dedicati esclusivamente alla salute (specifici forum e blog, specifiche sezioni di portali che contengono informazioni sanitarie, nonché social network che si occupano di tematiche sulla salute attraverso specifici profili, aperti da soggetti privati con finalità di sensibilizzazione e confronto in tale ambito) in cui si svolge un'attività di carattere meramente divulgativo e conoscitivo, non solo con riferimento alle informazioni e ai commenti che si scambiano gli utenti, ma anche con riferimento ai consigli o alle «consulenze» mediche che vengono dagli stessi richieste.

Pertanto, non rientrano nell'ambito considerato dalle linee-guida i servizi di assistenza sanitaria on line e la telemedicina che, con riguardo alla cura della salute, si inquadrano invece nella prestazione medica in senso stretto.

3. *Trattamento dei dati personali nei siti web esclusivamente dedicati alla salute.*

Nell'ambito dei diversi siti web dedicati esclusivamente alla salute, allo stato attuale è possibile individuare siti che prevedono la registrazione dell'utente per partecipare alle relative attività e siti che non prevedono tale registrazione:

a) nei siti che prevedono la registrazione dell'utente, tramite la raccolta dei dati di iscrizione (quali, ad esempio, il nome e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente, la data di nascita, la residenza, il domicilio o altri dati utili all'identificazione dello stesso) al gestore del sito che, in qualità di titolare del trattamento è tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si raccomanda anche di adottare le ulteriori misure, indicate di seguito al punto 4.1.;

b) nei siti che non prevedono la registrazione dell'utente, al gestore del sito si raccomanda comunque di conformare il proprio comportamento a profili di sicurezza idonei ad evitare i rischi connessi alla pubblicazione e diffusione nel web di dati relativi alla salute degli utenti, in particolare attraverso l'adozione della specifica avvertenza di rischio di seguito indicata al punto 4.2.1.

4. *Adempimenti dei gestori dei siti.*

4.1. *Siti web esclusivamente dedicati alla salute che prevedono la registrazione dell'utente.*

4.1.1. *Informativa (art. 13 del Codice).*

Con riguardo ai siti che prevedono la registrazione degli utenti, il gestore, in quanto titolare del trattamento, è tenuto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, a:

fornire l'informativa agli interessati prima della compilazione del modulo (form) di raccolta dei dati di registrazione. Tale informativa deve essere consultabile in qualsiasi momento in un'apposita pagina del sito ad essa dedicata;

indicare le finalità per le quali i dati sono raccolti e le modalità del relativo trattamento;

specificare quali dati di registrazione sono ritenuti necessari per partecipare alle attività del sito e quali dati sono invece ritenuti facoltativi;

indicare i tempi di conservazione dei dati personali raccolti;

indicare i diritti di cui all'art. 7 del Codice e rendere sempre visibili e facilmente reperibili i propri estremi identificativi in qualità di titolare del trattamento, ovvero quelli di altro soggetto designato responsabile, cui sia possibile chiedere riscontro in relazione ai diritti di cui al menzionato art. 7 del Codice;

invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in un'apposita casella, l'avvenuta presa visione dell'informativa al fine di registrarsi al sito.

4.1.2. *Specifica «avvertenza di rischio».*

In considerazione della particolare delicatezza dei dati personali che vengono trattati nei siti web esclusivamente dedicati alla salute, al gestore è richiesto di rendere anche una specifica «avvertenza di rischio».

Tale avvertenza è tesa a richiamare l'attenzione dell'utente sul rischio che, immettendo dati sensibili collegati a dati identificativi nel sito web, si può essere individuati con la propria specifica patologia. L'avvertenza è volta inoltre ad indicare all'utente le misure necessarie a tutelarne la riservatezza, sia nella fase della registrazione sia nella fase dell'inserimento dei contenuti nello spazio web ad essi dedicato:

a) rispetto ai dati di registrazione al gestore si raccomanda di:

specificare che, qualora l'utente desideri mantenere l'anonimato, è possibile non inserire il proprio nome e cognome tra i dati di registrazione, utilizzando, invece un nickname che non consenta di risalire alla relativa identità;

specificare che i dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di posta elettronica) da fornire eventualmente all'atto della registrazione al sito non vengono automaticamente pubblicati sul sito stesso unitamente ai commenti dell'utente;

b) rispetto ai contenuti immessi dall'utente al gestore si raccomanda di:

avvertire l'utente di valutare con la necessaria attenzione l'opportunità, nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali, compreso l'indirizzo e-mail, che possano rivelarne, anche indirettamente, l'identità (si pensi, ad esempio, al caso in cui in cui l'utente, nel testimoniare la propria esperienza o descrivere il proprio stato di salute, inserisca riferimenti a luoghi, persone, circostanze e contesti che consentano anche indirettamente di risalire alla sua identità);

avvertire l'utente di valutare l'opportunità di pubblicare, o meno, foto o video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi;

avvertire l'utente di prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi (postati nei diversi spazi dedicati alla salute), dati che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi, quali, ad esempio, altre persone accomunate all'autore del post dalla medesima patologia, esperienza umana o percorso medico;

specificare l'ambito di conoscibilità dei dati propri o altrui, immessi dall'utente, in particolare precisando se tali dati siano consultabili soltanto dagli iscritti al sito, ovvero da qualsiasi utente che acceda al sito stesso (reperibilità dei dati mediante funzionalità di ricerca interne al sito);

precisare se i dati sono indicizzabili e reperibili o meno anche dai motori di ricerca generalisti (Google, Yahoo, ecc.);

invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in un'apposita casella, l'avvenuta presa visione dell'avvertenza di rischio.

L'avvertenza di rischio può essere richiamata dal gestore anche eventualmente attraverso l'inserimento, nella home page del sito, di un'immagine che rimandi l'utente al testo dell'avvertenza stessa.

4.1.3. *Esercizio dei diritti.*

L'interessato può esercitare nei confronti del gestore del sito i diritti previsti dall'art. 7 del Codice con riferimento ai dati richiesti dal gestore stesso e forniti dall'utente.

In particolare l'interessato ha sempre il diritto, qualora non intenda più partecipare alle attività del sito (forum, blog, ecc.), di ottenere la cancellazione dei propri dati personali rilasciati su richiesta del gestore; analogamente, può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati stessi. A tal fine l'interessato può rivolgere un'apposita richiesta al gestore del sito, in quanto titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal Codice (articoli 8 e 9).

4.1.4. *Misure di sicurezza.*

I dati raccolti dal gestore del sito su sua richiesta devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 e seguenti del Codice).

I dati raccolti dal gestore devono restare riservati (ivi compreso l'indirizzo e-mail) e non possono essere comunicati o diffusi a terzi.

Nel caso il servizio sia realizzato per il tramite di un sito web con un'organizzazione (ad esempio editoriale) che prevede diverse figure professionali che acquisiscono dati personali raccolti su richiesta del gestore del sito, quest'ultimo deve garantire che i dati dell'utente non siano utilizzati da personale non autorizzato e per finalità che non sono conformi alla volontà espressa o implicita dell'utente stesso.

Restano ferme le misure già previste dall'allegato B al Codice (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza), nonché quelle impartite con il provvedimento dell'Autorità relativo agli amministratori di sistema (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008, doc. web n. 1577499).

4.2. *Siti web esclusivamente dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente.*

4.2.1. *Specifica «avvertenza di rischio».*

Nei siti dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente, ai gestori non è richiesto di rilasciare l'informativa di cui all'art. 13 del Codice, in quanto non vi è trattamento di dati personali di registrazione. Negli spazi previsti in tali siti vengono però inseriti dati di particolare delicatezza, quali i dati relativi alla salute dell'utente. Pertanto, al gestore è richiesto di fornire, per le ragioni precedentemente esposte, la specifica avvertenza di rischio prevista al punto 4.1.3. Al gestore si raccomanda quindi di:

avvertire l'utente che eventuali dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di posta elettronica) inseriti dallo stesso possono essere pubblicati unitamente ai relativi commenti;

avvertire l'utente di valutare con la necessaria attenzione l'opportunità, nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali, compreso l'indirizzo e-mail, che possano rivelarne, anche indirettamente, l'identità;

avvertire l'utente di valutare l'opportunità di pubblicare, o meno, foto o video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi;

avvertire l'utente di prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi (postati nei diversi spazi dedicati alla salute), dati che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi, quali, ad esempio, altre persone accomunate all'autore del post dalla medesima patologia, esperienza umana o percorso medico;

specificare l'ambito di conoscibilità dei dati propri o altrui, immessi dall'utente, in particolare precisando se tali dati siano consultabili soltanto dagli iscritti al sito, ovvero da qualsiasi utente che acceda al sito stesso (reperibilità dei dati mediante funzionalità di ricerca interne al sito);

precisare se i dati sono indicizzabili e reperibili o meno anche dai motori di ricerca generalisti (Google, Yahoo, ecc.);

invitare l'utente a confermare, apponendo un segno di spunta in un'apposita casella, l'avvenuta presa visione dell'avvertenza di rischio.

L'avvertenza di rischio può essere richiamata dal gestore anche eventualmente attraverso l'inserimento, nella home page del sito, di un'immagine che rimandi l'utente al testo dell'avvertenza stessa.

12A01852

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche al codice di procedura penale

01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 558.».

1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;

b) *dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

4-bis. *Salvo quanto previsto dal comma 4-*ter*, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.*

4-ter. *Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere* e-bis*) ed* f)*, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-*bis*, terzo periodo.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale:

«Art. 386. *Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo*.

01-3 (*omissis*).

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558;

5-7 (*omissis*).».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 558 del codice di procedura penale:

«Art. 558. *Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*.

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

4-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 4-*ter*, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-*ter*. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-*bis*) ed *f)*, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-*bis*, terzo periodo.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.».

— Si riporta il testo dell'articolo 391 del codice di procedura penale:

«Art. 391. *Udienza di convalida*.

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c)*, e 280.

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.».

— Si riporta il testo dell'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale:

«Art. 284. *Arresti domiciliari*.

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

2-5-*bis* (*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 380, comma 2, lett. *e)* e *f)*, del codice di procedura penale:

«Art. 380. *Arresto obbligatorio in flagranza*.

1. (*omissis*);

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) - d-*bis*) (*omissis*);

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-*bis*) (*omissis*);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g)-m) (*omissis*);

3. (*omissis*).».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123. *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)* - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito *salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora.* Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sè. *Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice»;*

b. (soppressa).

b-bis*) all'articolo 146*-bis*, il comma 1*-bis *è sostituito dal seguente:*

1-bis. *Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41*-bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice;*

1-bis. *Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 30 maggio 2008.*

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, Supplemento Ordinario..

Art. 2-bis.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.

1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-*bis*), è inserita la seguente: «l-*ter*) i membri del Parlamento europeo»;*

b) *dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente: «Art. 67-*bis. *– (Visite alle camere di sicurezza). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 67. *Visite agli istituti*.

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l-*bis*) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-*bis*.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

l-*ter*) i membri del Parlamento europeo».

Art. 2-ter.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg)*, è aggiunta la seguente: « gg-*bis*) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 reca: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, della L. 25 luglio 2005, n. 150.».

— Per il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 109 del 2006:

«Art. 2. *Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni*.

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

g)- g) (*omissis*).

gg-*bis*) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

h) - gg) (*omissis*).

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *cc)* e *ff)*, l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.».

Art. 3.

Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199

1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";*

b) *all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "diciotto" e, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti";*

c) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva .*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge 26 novembre 2010 n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi):

«Art. 1. *Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi*.

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti.

2. (*omissis*).

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera *b)*, del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5 - 8 (*omissis*).»

«Art. 5. *Relazione alle Camere.*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva.».

Art. 3-bis.

Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione

1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 314 e 315, commi 2 e 3, del codice di procedura penale:

«Art. 314. *Presupposti e modalità della decisione.*

1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.».

«Art. 315. *Procedimento per la riparazione.*

1. (*omissis*).

2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro 516.456,90.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«Art. 10. *Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.*

1-4 (*omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

La legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302.

Art. 3-ter.

Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.*

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.*

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) *esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;*

b) *attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;*

c) *destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.*

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

*6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies *del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) *quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera* b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;*

b) *quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

c) *quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera* b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.*

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.

9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichia-

trici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 3. *Intese*.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»

«Art. 9. *Funzioni*.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):

«Art. 20. — 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*;

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati

a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

5-*bis*. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.».

— Si riporta il testo dell'art. 7-*quinquies* del decreto legislativo 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):

«Art. 7-*quinquies*. *Fondi.*

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall' articolo 8, comma 1, lettera *a)*, terzo periodo, nonché dall' articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall' articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all' articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall' articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, terzo periodo, e dall' articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«b-*bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonché dell'articolo 7-*octies*.

12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

— La legge 9 aprile 2009, n. 33, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.».

— Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

«Art. 32. *Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture.*

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2 - 18 (*omissis*).».

— La legge 15 luglio 2011, n.111 reca:«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanzia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 21.*Bilancio di previsione.*

1 – 4 (*omissis*).

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) (*omissis*).

b) spese rimodulabili.

6 – 18 (*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008):

«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.):

«Art. 8. *Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.*

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ».

Art. 4.

Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie.

1. Al fine di *fronteggiare* il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 47, secondo comma , della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

«Art. 47.

1. (*omissis*).

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

3 - 5 (*omissis*).».

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A01920

Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), recante: «*Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.*».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Finalità e definizioni

(Soppresso).

Art. 2.

Presupposti di ammissibilità

(Soppresso).

Art. 3.

Contenuto dell'accordo

(Soppresso).

Art. 4.

Deposito della proposta di accordo

(Soppresso).

Art. 5.

Procedimento

(Soppresso).

Art. 6.

Raggiungimento dell'accordo

(Soppresso).

Art. 7.

Omologazione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 8.

Esecuzione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 9.

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 10.

Organismi di composizione della crisi

(Soppresso).

Art. 11.

Disposizioni transitorie

(Soppresso).

Art. 12.

Modifiche alla disciplina della mediazione

(Soppresso).

Art. 13.

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «*euro 1.100*»;

b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.»;

b-bis*) all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:*

«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 82 , 91 e 769 del codice di procedura civile:

«Art. 82 *(Patrocinio)*. — Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede *euro 1.100*.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.»

«Art. 91 *(Condanna alle spese)*. — Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».

«Art. 769 *(Istanza)*. — L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.

L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

Il tribunale provvede con decreto.

Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.».

Art. 14

Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183

1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile), abrogato dalla presente legge, recava: «Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello».

Art. 15.

Proroga dei magistrati onorari

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado):

«Art. 245. — 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.».

— Si riporta il testo dell'articolo 42-*quinquies* del Regio decreto 30 gennaio 1941 , n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 42-*quinquies (Durata dell'ufficio)*. — La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):

«Art. 7 *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)*. — 1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

1-*bis*. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-*bis*, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-*ter*. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-*quater*. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-*bis* e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-*ter*.».

Art. 16.

Modifiche alla disciplina delle società di capitali

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-*bis*. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».

2. *(soppresso)*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge 12 novembre 2011, n. 183:

«Art. 14 *(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)*. — 1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.

3. L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo.

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

8. Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il sindaco possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477 *(Sindaco e revisione legale dei conti)*. — L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera *c)* del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".

13-*bis*. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.".

15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera *a)* del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate".».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A01919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Pubblicazione sul sito internet del provvedimento 15 febbraio 2012 inerente l'integrazione dei quadri tariffari del catasto edilizio urbano per alcuni comuni della regione Autonoma Valle d'Aosta e per il comune di Bari.

Si rende noto che in data 15 febbraio 2012 è stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il provvedimento direttoriale 15 febbraio 2012 con cui è stata disposta la pubblicazione del prospetto integrativo dei quadri di tariffa stabiliti ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e degli articoli 9 e seguenti, 32 e seguenti e 64 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per alcuni comuni della regione autonoma Valle d'Aosta e per il comune di Bari.

12A01853

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano Augmentin (bust).

Estratto determinazione V&A PC IP n. 687 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg polvo par susp. oral 12 sobres dalla Spagna con numero di autorizzazione 59518 C.N. 766451-2, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Augmentin» 875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale 12 bustine.

Codice A.I.C.: 040488037 (in base 10), 14JKL3 (in base 32).

Forma farmaceutica: bustine.

Ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg, potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: crospovidone, silice colloidale idrata, aspartame, magnesio stearato, aroma pesca-limone-fragola.

Indicazioni terapeutiche: «Augmentin» è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali;

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali;

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine : Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Augmentin» 875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale 12 bustine.

Codice A.I.C.: 040488037.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,85 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,31 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Augmentin» 875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale 12 bustine.

Codice A.I.C.: 040488037; RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01574

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano, rilasciata alla società «Società generale per l'industria della Magnesia S.p.a.», in Angera.

Con il provvedimento n. aMP-18/2012 del 27 gennaio 2012 è stata revocata, richiesta, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano dell'officina farmaceutica sita in via Varesina n. 1 - Angera (Varese), rilasciata alla società «Società generale per l'industria della Magnesia S.p.a.», via Varesina n. 1 - 21021 Angera (Varese), codice fiscale n. 005693500123.

12A01575

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Levodopa/Benserazide Teva».

Con la determinazione n. aRM - 32/2012-813 del 02/02/2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262135

Descrizione: "200 mg/50 mg capsule rigide" 100 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262123

Descrizione: "200 mg/50 mg capsule rigide" 60 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262111

Descrizione: "200 mg/50 mg capsule rigide" 30 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262109

Descrizione: "100 mg/25 mg capsule rigide" 100 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262097

Descrizione: "100 mg/25 mg capsule rigide" 90 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262085

Descrizione: "100 mg/25 mg capsule rigide" 60 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262073

Descrizione: "100 mg/25 mg capsule rigide" 50 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262061

Descrizione: "100 mg/25 mg capsule rigide" 30 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262059

Descrizione: "50 mg/12.5 mg capsule rigide" 100 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262046

Descrizione: "50 mg/12.5 mg capsule rigide" 90 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262034

Descrizione: "50 mg/12.5 mg capsule rigide" 60 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262022

Descrizione: "50 mg/12.5 mg capsule rigide" 50 capsule in flacone hdpe

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA

Confezione: 038262010

Descrizione: "50 mg/12.5 mg capsule rigide" 30 capsule in flacone hdpe

12A01785

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Citalopram Germed Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 31/2012-2376 del 01/02/2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Germed Pharma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123116

Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123104

Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123092

Descrizione: "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123080

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123078

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123066

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123054

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123041

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123039

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123027

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/al

Farmaco: CITALOPRAM GERMED PHARMA

Confezione 037123015

Descrizione: “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/al

12A01786

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propoclear».

Decreto n. 7 del 18 gennaio 2012

La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490 PROPOCLEAR:

flacone da 20 ml A.I.C. n. 104098013;

flacone da 50 ml A.I.C. n. 104098025;

flacone da 100 ml A.I.C. n. 104098037,

è ora trasferita alla società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato fatta salva l’eventuale modifica di denominazione dell’officina, come di seguito indicato: Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01560

Decadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Virbaxyl 10%»

Decreto n. 17 del 2 febbraio 2012

L’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «VIRBAXYL 10%» A.I.C. n. 103696011, di cui è titolare l’impresa Virbac S.A., con sede in 1ere Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516, codice fiscale n. 000000, è decaduta.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall’art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01767

Revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trisulfazina»

Decreto n. 18 del 2 febbraio 2012

L’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «TRISULFAZINA» A.I.C. n. 102121011, di cui è titolare l’impresa Intervet Productions S.r.l., con sede in via Nettunense Km. 20,300 - Aprilia 04011 (LT), codice fiscale n. 02059910592, è revocata.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: inosservanza delle disposizioni sulla revisione dei medicinali veterinari di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2005.

Efficacia del decreto: il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01768

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-042) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00